Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 7/2026

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) – Sede
All'Ufficio Notizie di reato (P.G.) – Sede
Al Questore - Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali – Parma
(*anche per la comunicazione agli Uffici dipendenti*)
Al Comandante del NAS-CC - Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare - Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Parma
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale - Parma
Al Comandante della Polizia Locale – Parma
Al Responsabile dell'ARPAE - Parma
Agli Ufficiali/Agenti di PG – Sede
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dé Melegari, Varsi
Al Comandante del Nucleo Investigativo Regionale (Polizia Penitenziaria) - Bologna

e, per conoscenza
A S.E. il Prefetto - Parma
Al Presidente del Tribunale - Parma
Al Presidente della Sezione penale -Parma
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Parma
Al Presidente della Camera Penale – Parma
Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Parma

e, per doverosa informazione
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Oggetto: Legge 24.4.2026, n. 54 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.2.2026, n. 23 ("*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026, in vigore dal 25.4.2026, con **linee guida operative** per Magistrati, Polizia Giudiziaria, Ufficio Notizie di reato.

Sommario

SOMMARIO **2**

PREMESSA 6
ARTICOLO 1 (*"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI ARMI O DI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE"*) 6
Premessa *6*
A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi od oggetti atti ad offendere") *7*
B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio") *10*
C) Art. 4-ter della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto") *11*
D) Art. 4-quater della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere") *12*
E) Art. 4 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Ingresso nel territorio dello Stato") *13*
ARTICOLO 2 (*"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA GIOVANILE"*) 14
Premessa *14*
A) L'ammonimento del Questore (in generale) *15*
B) Art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, c.d. decreto Caivano ("Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale") *16*
C) Art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") *17*
D) Art. 104, comma 1, disp. att. c.p.p. ("Esecuzione del sequestro preventivo") *18*
ARTICOLO 3 (*DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL FURTO CON DESTREZZA E DELLA RAPINA COMMESSA DA UN GRUPPO ORGANIZZATO*) 18
Premessa *18*
A) - Art. 624-bis c.p. ("Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari") *19*
B) - Art. 628-bis c.p. ("Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato") *21*
C) – Ulteriori modifiche di coordinamento: artt. 240-bis, 518-quater e 648 c.p.; 51 e 407 c.p.p.; legge 203/1991; legge 354/1975 ..... *22*
C/1) Art. 240-bis c.p. 23
C/2) Art. 518-quater c.p. 23
C/3) Art. 648 c.p. 23
C/4) Art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p. 24
C/5) Art. 407, comma 2, lettera a), numero 2, c.p.p. 24
C/6) Art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 152/91 convertito dalla legge 203/91 25
C/7) Art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 354/75 26
ARTICOLO 4 (*"ZONE A VIGILANZA RAFFORZATA, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DIVIETO DI ACCESSO AI CENTRI URBANI E PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA PER I DANNEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE"*) 26
Premessa *26*
A) Art. 9 del decreto-legge 14/2017 ("Misure a tutela del decoro di particolari luoghi") *26*
B) Art. 10 del decreto-legge 14/2017 ("Divieto di accesso") *28*
C) Art. 13-bis del decreto-legge 14/2017 ("Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento") *30*
ARTICOLO 5 (*MISURE ACCESSORIE PER IL CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI*) 31
A) Art. 73, comma 5, DPR 309/90 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope") *31*
B) Art. 73, comma 7-bis, DPR 309/90 ..... *32*
C) Iniziative dei Comuni *32*
ARTICOLO 6 (*"POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA"*) 33
Premessa *33*
Articolo 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *33*
ARTICOLO 7 (*"DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA"*) 34
Premessa *34*
A) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale) *34*

B) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 ("Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati")....35
ARTICOLO 8 (*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE*) 37
Premessa 37
A) Art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)....37
B) Art. 382-bis c.p.p. 38
ARTICOLO 8-BIS (*"ISTITUZIONE DI AREE DI CARICO E SCARICO RISERVATE PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO VALORI"*)....39
ARTICOLO 9 (*"MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI"*)....39
Premessa 39
A) Art. 18 del R.D. 773/1931 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") 39
B) Art. 24 del R.D. 773/1931 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") 41
C) Art. 654 c.p. ("Grida e manifestazioni sediziose")....42
ARTICOLO 10 (*"DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A RIUNIONI O AD ASSEMBRAMENTI IN LUOGO PUBBLICO"*) 43
Premessa 43
A) I provvedimenti di competenza del Giudice (art. 10, commi 1 e 2) 43
B) I provvedimenti di competenza del Questore (art. 10, commi 3 e 4)....44
C) L'aggravante per la violazione dei provvedimenti del Giudice e del Questore (art. 10, comma 5) 45
ARTICOLO 11 (*"MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI LESIONI PERSONALI IN DANNO DEL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO NONCHÉ DEL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO"*)....45
Premessa 45
A) Le modifiche all'art. 583-quater c.p.....46
A/1) Le modifiche all'art. 583-quater c.p. in generale 46
A/2) Art. 583-quater, comma 2, c.p. 46
A/3) Art. 583-quater, comma 3, c.p. 46
A/4) Art. 583-quater c.p. (rubrica) 47
B) Le modifiche all'art. 582 c.p. – La procedibilità di ufficio 47
C) Le modifiche all'art. 380 c.p.p. – L'arresto obbligatorio in flagranza di reato 48
ARTICOLO 12 (*"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ D'INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE"*)....49
Premessa 49
A) Articolo 335, comma 1-bis.1, c.p.p.....49
B) Articolo 335-quinquies c.p.p. ("Attività di indagine in presenza di una causa di giustificazione")....51
ARTICOLO 13 (*"DISPOSIZIONI SUL MODELLO PER L'ANNOTAZIONE PRELIMINARE DEL NOME DELLA PERSONA CUI È ATTRIBUITO IL FATTO IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE"*) 51
ARTICOLO 14 (*"TUTELA LEGALE E RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO"*)....52
ARTICOLO 15 (*"OPERAZIONI SOTTO COPERTURA PER LA SICUREZZA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI"*) 52
LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA 55
A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi od oggetti atti ad offendere") 55
B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio") 56
C) Art. 4-ter della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto")....56
D) Art. 4-quater della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere") 56
E) Art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, c.d. decreto Caivano ("Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale") 57
F) Art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") 57
G) Art. 104, comma 1, disp. att. c.p.p. ("Esecuzione del sequestro preventivo")....58
H) Art. 624-bis c.p. ("Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari") 58
I) Art. 628-bis c.p. ("Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato")....58
J) Ulteriori modifiche di coordinamento: artt. 240-bis, 518-quater e 648 c.p.; 51 e 407 c.p.p.; legge 203/1991; legge 354/1975....58
K) Art. 9 del decreto-legge 14/2017 ("Misure a tutela del decoro di particolari luoghi") - Art. 10 del decreto-legge 14/2017 ("Divieto di accesso") - Art. 13-bis del decreto-legge 14/2017 ("Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento")....59

L) Articolo 73, comma 5 e comma 7-bis, DPR 309/90 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope") *60*
M) Articolo 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *60*
N) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale) - Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 ("Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico") *60*
N/1) - Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale) 60
N/2) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, , convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 ("Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico") 61
O) Art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *62*
P) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) – Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) – Art. 654 c.p. (grida e manifestazioni sediziose) *62*
P/1) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) 62
P/2) Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) 63
P/3) Art. 654 c.p. ("Grida e manifestazioni sediziose") 63
Q) Articolo 10 del Decreto-legge 24.02.2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico") *64*
R) Art. 583-quater c.p. *64*
S) Articolo 12 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione") *65*
T) Articolo 15 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari") *65*
LINEE GUIDA PER L'*UFFICIO NOTIZIE DI REATO* E PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL *TURNO ESTERNO* 66
A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi od oggetti atti ad offendere") *66*
B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio") *67*
C) Art. 624-bis c.p. ("Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari") *67*
D) Art. 628-bis c.p. ("Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato") *67*
E) Art. 518-quater, comma 2, c.p. *68*
F) Art. 648, comma 1, seconda parte, c.p. *68*
G) Art. 10, commi 2, 3 e 3-bis, D.L. 14/2017 ("Divieto di accesso") *68*
H) Art. 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *68*
I) Art. 13-bis del Decreto-Legge 14/2017 ("Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento") *68*
J) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale) *68*
K) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 ("Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico") *69*
L) Art. 192, comma 7, bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *69*
M) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) –Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) – Art. 654 c.p. (grida e manifestazioni sediziose) *69*
N) Art. 10 del Decreto-legge 24.02.2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico") *70*
O) Art. 583-quater c.p. *70*
P) Articolo 12 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione") *70*
Q) Procedimenti a carico di ignoti di competenza del Servizio Defizioni Affari Semplici *71*
LINEE GUIDA OPERATIVE PER I MAGISTRATI 71
A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi od oggetti atti ad offendere") *71*
B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio") *71*
C) Art. 624-bis c.p. ("Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari") *71*
D) Art. 628-bis c.p. ("Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato") *71*
E) Art. 518-quater, comma 2, c.p. *72*
F) Art. 648, comma 1, seconda parte, c.p. *72*
G) Art. 10, commi 2, 3 e 3-bis, D.L. 14/2017 ("Divieto di accesso") *72*

H) Art. 13-bis del Decreto-Legge 14/2017 ("Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento") *72*
I) Art. 73, comma 5, DPR 309/90 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope") - Art. 73, comma 7-bis, DPR 309/90 ..... *72*
J) Art. 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *73*
K) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale) *73*
L) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, , convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 ("Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico") *73*
M) Art. 192, comma 7, bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) *73*
N) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) – Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) – Art. 654 c.p. (grida e manifestazioni sediziose) *74*
O) Art. 10 del Decreto-legge 24.02.2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico") *74*
P) Art. 583-quater c.p. *74*
Q) Articolo 12 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione") *74*
R) Articolo 15 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari") *75*

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026 è stata pubblicata la legge 24.4.2026, n. 54, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.2.2026, n. 23, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*").

Tale legge contiene una serie di norme che interessano innanzitutto il diritto penale e la procedura penale (artt. 1-15); inoltre -nell'ambito di un'accezione ampia del termine *"sicurezza"*- vi sono disposizioni relative a:

- permessi penitenziari (art. 16);
- forze di polizia (concorsi; lavoro straordinario; indennità di presenza; corsi di formazione: artt. 17-26, prima parte);
- beni confiscati alle mafie (art. 26, seconda parte);
- benefici a favore di particolari categorie di vittime (del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata, del personale sanitario contagiato dal Covid-19: art. 27);
- migrazione in senso ampio (artt. 28-31);
- attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana (art. 32).

Per le limitate finalità della presente *direttiva*, l'analisi sarà dedicata prevalentemente agli aspetti di interesse penale; tuttavia, per lo stretto collegamento tra alcuni profili di interesse penale ed alcuni profili di interesse amministrativo, non mancheranno approfondimenti anche in questo settore, soprattutto a **beneficio delle forze di Polizia**, impegnate direttamente *sul campo* a districarsi tra norme che spesso interessano i due settori.

°°°°°

Per comodità espositiva ed anche per rendere maggiormente *fruibili* le novità, come al solito nelle note vengono riportati le norme oggetto di modifica; tenendo presente che alcune novità sono state introdotte dal decreto-legge ed altre novità sono state aggiunte dalla legge di conversione, tutto ciò che costituisce *novità* rispetto alle norme precedentemente in vigore viene riportato in carattere ***grassetto corsivo*** ***sottolineato***.

Ogni articolo della legge di riforma contiene riferimenti ad uno o più articoli e, in questo caso, vengono esaminati sia l'articolo della legge che gli articoli modificati.

La disamina e l'esposizione delle varie norme avvengono anche grazie al contributo offerto dalla *relazione illustrativa* che ha accompagnato il Decreto-legge, e dal *Dossier* elaborato dagli Uffici studi della Camera e del Senato, entrambi tesi ad illustrare le ragioni della riforma.

Alla fine, stante l'obiettiva complessità della riforma, verranno esposte delle **linee guida operative**, indirizzate a:

- Polizia Giudiziaria *esterna*;
- Ufficio notizie di reato – Polizia giudiziaria del *turno esterno* (per gli aspetti delle iscrizioni)
- Magistrati

Articolo 1 (*"Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere"*)

Premessa

L'**articolo 1** (come emerge dalla *relazione illustrativa*) affronta il fenomeno dell'utilizzo sempre più diffuso di strumenti atti ad offendere da parte di fasce giovanili della popolazione, anche intervenendo sull'ampia possibilità di acquisire sul mercato tali strumenti. L'obiettivo dichiarato del Legislatore, in particolare, è quello di rafforzare l'efficacia dell'attività di prevenzione e di controllo di condotte potenzialmente criminose, al fine di intercettare e di interrompere il cosiddetto *ciclo della violenza*, evitando conseguenze, anche letali, per le vittime di tali condotte.

In questa prospettiva, si inserisce l'esigenza sempre più pressante -proprio in ragione dell'ampliamento del fenomeno- di affinare la normativa vigente, attesa la crescente preoccupazione per l'aumento di episodi di violenza tra i giovani, spesso legati all'uso di strumenti atti ad offendere durante scontri fra *bande giovanili* (le c.d. ***baby gang***, presenti anche sul nostro territorio) o semplici diverbi che si consumano ovunque, dalle scuole ai locali notturni e fino ai parchi pubblici, divenuti scenari di violenza. L'uso, sempre più diffuso tra i

giovanissimi, di coltelli o altri oggetti che possono diventare particolarmente offensivi, se usati in maniera difforme rispetto alle loro finalità, ha spinto il Legislatore ad approntare un insieme di interventi di prevenzione e contrasto in materia di armi o di strumenti atti ad offendere.
Pertanto, l'**articolo 1** -nel testo modificato durante l'iter parlamentare di conversione in legge- interviene a modificare ed integrare la normativa in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, nonché quella in materia di immigrazione, con una triplice modalità:

- un generale inasprimento delle sanzioni;
- la previsione di sanzioni per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere;
- il divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

In particolare, le norme interessate sono le seguenti:

a) art. 4 Legge 18 aprile 1975, n. 110 (modificato);
b) art. 4-bis Legge 18 aprile 1975, n. 110 (modificato);
c) art. 4-ter Legge 18 aprile 1975, n. 110 (di nuova introduzione);
d) art. 4-quater Legge 18 aprile 1975, n. 110 (di nuova introduzione);
e) art. 4 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (modificato).

Di seguito, vengono esaminati i punti principali della riforma per ciascuna delle norme appena elencate.

A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Porto di armi od oggetti atti ad offendere"*)

L'**art. 4** viene modificato, prevedendo, come autonomo delitto, il porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle relative appartenenze, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita superiore agli 8 centimetri, nonché di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano.
La riforma prevede anche le sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida e della sospensione della licenza di porto d'armi o del divieto di conseguirla, applicate dal Prefetto, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 75 DPR 309/90.
Nel ricordare che l'art. 4 L. 110/1975 disciplina il porto di armi e di oggetti atti ad offendere al di fuori dell'abitazione, si coglie l'occasione per una **rivisitazione completa di tale articolo**, mediante l'analisi dei vari commi di cui esso si compone, e con l'indicazione delle novità introdotte dalla riforma in esame [1]:

---

[1] **L'art. 4 L. 110/75 recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato corsivo sono riportate le modifiche apportate dal decreto-legge e poi dalla legge di conversione):**
"Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere)
1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
6. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, 4 n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
7. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
*8. **Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza di centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano è***

Il **comma 1** (non modificato dalla presente riforma) stabilisce un divieto generalizzato di porto fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze per una serie di armi proprie (quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e storditori elettrici), facendo salva esclusivamente la presenza delle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il **comma 2** (non modificato dalla presente riforma) contiene invece un divieto condizionato, prevedendo che determinati oggetti, pur non qualificati come armi proprie, non possano essere portati in assenza di un giustificato motivo.

Tra questi rientrano: bastoni con puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e ogni altro oggetto che, per le circostanze di tempo e di luogo, appaia chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

La disposizione include inoltre specifiche categorie di strumenti già individuate da altre norme e i puntatori laser di classe pari o superiore a 3b.

Il **comma 3** (non modificato dalla presente riforma) definisce il trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti di cui ai commi 1) e 2), prevedendo l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Peraltro, al fine di mitigare la pena nelle ipotesi casi di minore offensività, la norma in questione prevede che, nei casi ritenuti di lieve entità, limitatamente agli oggetti atti ad offendere (e dunque limitatamente alle ipotesi di cui al comma 2), possa essere applicata la sola ammenda.

Qualora, invece, il porto degli oggetti di cui ai primi due commi avvenga nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, la pena è aumentata (trattasi di aggravante ordinaria, quindi con aumento di 1/3 della pena base).

Il **comma 4** (non modificato dalla presente riforma) prevede un autonomo divieto relativo alle riunioni pubbliche: in tali contesti il porto di armi è vietato anche ai soggetti muniti di licenza; per la violazione di tale norma è prevista la pena dell'arresto da due a quattro anni e l'ammenda da 3.000 a 20.000 €.

Le pene sono sensibilmente più elevate e vengono ulteriormente aggravate (arresto da tre a sei anni ed ammenda da 5.000 a 20.000 €) quando il fatto sia commesso da chi non disponga del titolo autorizzatorio.

Il **comma 5** (non modificato dalla presente riforma) estende la tutela dei contesti di riunione pubblica anche agli strumenti indicati nei commi precedenti, prevedendo, al di fuori dell'ipotesi appena esaminata, l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 2.000 a 20.000 € per chi porti in una riunione pubblica uno degli strumenti indicati commi 1 e 2.

Il **comma 6** (non modificato dalla presente riforma) dispone il raddoppio della pena prevista dal terzo comma (e, conseguentemente, la pena sarà l'arresto da due a sei anni e l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro) quando ricorra una delle circostanze aggravanti richiamate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 895 del 1967 [2], e dunque:

---

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

9. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al Prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

10. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

11. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

12. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

13. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti".

[2] **Si riporta il testo dell'art. 4 Legge 895/12967:**

"1. *Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.*

2. *Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:*

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale (ovvero *"all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione"*);
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto";

salvo che tali elementi costituiscano già parte integrante del reato o una sua aggravante specifica.

Il **comma 7** (non modificato dalla presente riforma) prevede che, in caso di condanna, debba essere sempre disposta la confisca delle armi e degli oggetti atti ad offendere.

Il **comma 8** (inserito dalla presente riforma) prevede una nuova ipotesi di reato, specifica rispetto alle ipotesi di cui ai commi precedenti, a partire dalla circostanza che si tratta di delitto e non di contravvenzione. Questa nuova ipotesi di delitto prevede il divieto di portare fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, in assenza di giustificato motivo, di:

- strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza eccedente gli otto centimetri;
- strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano.

La violazione di tale norma è punita con la **reclusione da sei mesi a tre anni.**
E poi previsto un aumento della pena da un terzo alla metà (e dunque la **reclusione da otto mesi a quattro anni e sei mesi**) quando il porto di tali oggetti:

a) è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) si verifica nei luoghi di cui all'art. 61, n. 11-ter, c.p., ovvero all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
c) si verifica nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili quali istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (cosiddetti ATM), oppure all'interno di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, oppure ancora presso stazioni ferroviarie, metropolitane, luoghi di sosta o di fermata dei mezzi di trasporto pubblico, oppure ancora all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto;
d) si verifica in un contesto caratterizzato da concorso o adunanza di persone o durante lo svolgimento di una riunione pubblica.

(Per completezza, va detto che tale aggravante è inserita nell'art. 4, mediante il richiamo all'art. 4-bis, comma 2, della stessa legge, che per l'appunto la prevede, come si vedrà nel successivo paragrafo).

Il **comma 9** (inserito dalla presente riforma) prevede un meccanismo di collegamento tra l'accertamento penale e la *risposta amministrativa*, stabilendo che, accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano trasmettere i relativi atti al **Prefetto** del luogo della commessa violazione, territorialmente competente.
A tale autorità amministrativa è riconosciuta la facoltà di irrogare, per una durata non superiore ad un anno, una o più **sanzioni amministrative accessorie**, ovvero:

a) sospensione della patente di guida;
b) sospensione del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli;
c) sospensione del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;
d) divieto di conseguire tali titoli per il periodo stabilito;
e) sospensione della licenza di porto d'armi;
f) divieto di far ottenere la licenza di porto d'armi.

Il **comma 10** (inserito dalla presente riforma) prevede le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie appena elencate, mediante il richiamo alla disciplina del Testo Unico in materia di stupefacenti (articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del D.P.R. n. 309 del 1990), in quanto compatibili.

Il **comma 11** (non modificato dalla presente riforma) prevede l'abrogazione dell'art.19, nonché del primo e secondo comma dell'art. 42 del TULPS.

Il **comma 12** (prima della presente riforma, era il comma 9) chiarisce che non sono considerate *armi*, ai fini penali, le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni e gli altri oggetti simbolici utilizzati nelle

---

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".

manifestazioni pubbliche, a meno che non vengano impiegati (come talvolta capita di vedere, in occasione di manifestazioni) come strumenti contundenti.

Il **comma 13** (non modificato dalla presente riforma; aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 7 ottobre 2024, n. 152) prevede una deroga per le manifestazioni di rievocazione storica, consentendo (su autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciata all'ente organizzatore), l'esibizione, il porto e l'uso con cartucce a salve di armi fabbricate anteriormente al 1950 e delle loro repliche, nonché il porto di ulteriori armi tradizionali quali archi, balestre, spade e pugnali.

B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio"*)

L'**articolo 4-bis** della legge n. 110 del 1975 (che -va ricordato- era stato introdotto dal c.d. *decreto Caivano*, ossia del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159) è stato modificato in più punti, a partire dalla *rubrica*; sin da adesso si può dire che, mentre finora si riferiva alle *armi*, con la presente riforma tale articolo si riferisce anche agli *strumenti atti ad offendere* [3].

Tale modifica evidentemente mira a contrastare la diffusione di strumenti ora che, pur non essendo armi in senso stretto, presentano caratteristiche costruttive tali da renderli particolarmente **insidiosi** per la sicurezza pubblica.

Così come è stato fatto per l'art. 4, anche per l'art. 4-bis appare opportuna una analisi dei vari commi di cui si compone, con indicazione delle i modifiche apportate dalla riforma che qui si commenta.

Il **comma 1** prevede il divieto di portare fuori dalla propria abitazione o delle sue appartenenze:

a) arma per cui non è ammessa licenza (divieto già presente nella versione originaria di cui al citato *decreto-Caivano*);
b) strumenti dotati di lama a due tagli e a punta acuta;
c) strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano;
d) strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti

con la precisazione che, per gli strumenti di cui ai punti b), c), d), il divieto è stato inserito dalla legge di conversione.

La violazione del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave.

Il **comma 2** prevede una serie di circostanze aggravanti specifiche (che trovano applicazione a meno che il porto di armi o di strumenti atti ad offendere sia già considerato dalla legge come un elemento costitutivo o una circostanza aggravante specifica per il medesimo reato commesso), le quali determinano un aumento della pena da un terzo alla metà (e quindi **reclusione da un anno e quattro mesi a quattro anni e mezzo**) quando la condotta sia caratterizzata da modalità o contesti che accrescono l'allarme sociale o il potenziale intimidatorio e in particolare quando il porto di tali armi e strumenti atti ad offendere:

a) è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

---

[3] **Si riporta l'art. 4-bis della Legge 110/1975, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 54/2026 (il testo modificato viene riportato *in carattere grassetto, corsivo, sottolineato*):**

"Art. 4-*bis* (***Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio***).

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, **compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta**, è punito con la reclusione da uno a tre anni. **La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti**.*

*2. Salvo che il **porto di armi o di strumenti atti ad offendere** sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:*

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

*c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto **nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto**;*

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1".

b) si verifica nei luoghi di cui all'art. 61, n. 11-ter, c.p., ovvero all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
c) si verifica nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili quali istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (cosiddetti ATM), oppure all'interno di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, oppure ancora presso stazioni ferroviarie, metropolitane, luoghi di sosta o di fermata dei mezzi di trasporto pubblico, oppure ancora all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto;
d) si verifica in un contesto caratterizzato da concorso o adunanza di persone o durante lo svolgimento di una riunione pubblica;
(trattasi delle aggravanti già esaminate nel precedente paragrafo, a proposito dell'art. 4 della legge 110/75).

Il **comma 2-bis** (introdotto dalla riforma) rende applicabile, anche ai reati previsti dall'art. 4-bis, il cosiddetto *doppio binario sanzionatorio*, ovvero l'applicazione contestuale della sanzione penale e della sanzione amministrativa, quest'ultima applicata dal Prefetto.
Infatti, l'art. 4, comma 2-bis, rende applicabili le disposizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 10, per cui si fa rinvio a quanto dedotto nel precedente paragrafo.

Il **comma 2-ter** sancisce per il giudice -in caso di sentenza di condanna- l'obbligo di disporre la confisca degli strumenti, in tal modo assicurando la sottrazione definitiva degli oggetti potenzialmente offensivi dalla disponibilità del reo.

°°°°°

Ad una prima lettura emerge una fondamentale distinzione tra gli articoli 4 e 4-bis in tema di *strumenti atti ad offendere*; infatti, mentre il porto degli strumenti di cui all'articolo 4 è punibile solo se avviene *"senza giustificato motivo"*, tale clausola di esclusione non è inserita nell'articolo 4-bis, per cui il porto di tali ultimi oggetti fuori dall'abitazione, appare sempre vietato, così come avviene per il porto delle armi proprie non suscettibili di licenza.

°°°°

Infine, in virtù delle modifiche descritte- va evidenziato che la rubrica dell'articolo 4-*bis* è stata sostituita con la seguente*: "Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio"* [4].

C) Art. 4-ter della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto"*)

Si premette che tale norma non ha effetti penali, per cui viene analizzata solo per completezza ed a beneficio soprattutto delle forze di Polizia.
L'**articolo 4-ter** (introdotto dalla riforma) prevede una sorta di *responsabilità amministrativa sussidiaria* a carico dei soggetti che esercitano la **responsabilità genitoriale** nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-*bis* [5].
In particolare:
1) il **comma 1** prevede che, qualora si verifichi la fattispecie delittuosa o contravvenzionale di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere di cui agli articoli 4 o 4-bis, da parte del minore di anni diciotto, a chi esercita la responsabilità genitoriale venga irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 200 euro e un massimo di 1.000 euro;
2) il **comma 2** attribuisce al Prefetto la competenza per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione, richiamando -quanto alla procedura- le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.

[4] La modifica della rubrica è prevista dall'art.1, comma 1, lettera b), n. 3-bis della legge 54/2026.

[5] **Si riporta l'art. 4-ter della Legge 110/1975, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 54/2026:**
"Art. 4 -ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto).
1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
2. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile".

689; tale richiamo normativo comporta che, a differenza delle sanzioni accessorie sulla patente di guida di cui al precedente articolo 4 (per le quali si segue il rito accelerato del Testo Unico stupefacenti), per la sanzione pecuniaria ai genitori si applichi il regime ordinario dell'illecito amministrativo, garantendo le tutele previste in materia di contestazione e notificazione;

3) il **comma 3** prevede che i proventi derivanti da tali sanzioni affluiscono al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'interno e utilizzate per la remunerazione delle prestazioni lavorative rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

D) Art. 4-quater della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere"*)

Si premette che tale norma non ha effetti penali, per cui viene analizzata solo per completezza ed a beneficio soprattutto delle forze di Polizia.

L'**art. 4-quatee** (introdotto dalla riforma) stabilisce il divieto di vendita, ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere [6].

In particolare, analizzando i vari commi in cui si articola tale norma:

1) il **comma 1** prevede il divieto di vendere, o cedere a qualsiasi altro titolo (quindi, anche un prestito), ad un minore diciotto anni, gli strumenti indicati negli articoli 4, comma 8, e 4-bis, comma 1, e dunque:
   - strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza eccedente gli otto centimetri;
   - strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano;
     (tali sono gli strumenti previsti dall'art. 4, comma 8)
   - strumenti dotati di lama a due tagli e a punta acuta;
   - strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano;
   - strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti
     (tali sono gli strumenti previsti dall'art. bis, comma 1);

---

[6] **Si riporta l'art. 4-quater della Legge 110/1975, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 54/2026:**

Art. 4 -*quater* (*Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere*).

1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis comma 1.

2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al comma 1 ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di cui al comma 1 adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.

5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.

6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2 può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2 è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2 è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal Prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile".

2) il **comma 2** prevede l'obbligo per ciascun venditore di tali strumenti nell'esercizio di un'attività commerciale, di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, a meno che la maggiore età dell'acquirente appaia evidente;
3) il **comma 3** pone a carico dei gestori di siti *web* e dei fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere di cui si discute (quindi, quelli di cui al comma 1) l'onere di adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età, prima della conclusione dell'acquisto;
4) il **comma 4** affida all'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* la vigilanza sull'implementazione dei sistemi di verifica, prevedendo anche un articolato procedimento che -passando per una diffida- può concludersi, in caso di inottemperanza, con il blocco del sito o della piattaforma, fino al ripristino di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida;
5) il **comma 5** prevede che il divieto di cui al comma 1 si applichi anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati;
6) il **comma 6** ed il **comma 7** prevedono le sanzioni in caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1; in particolare:
   a. la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro; in caso di ulteriore reiterazione, sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 €;
   b. in caso di violazione commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, è possibile disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni; in caso di reiterazione della violazione, viene disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni; in caso di ulteriore violazione, viene disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività;

   da sottolineare -quanto all'attività commerciale- che, secondo l'interpretazione letterale della norma, nel caso della prima violazione, il provvedimento di chiusura è facoltativo; in caso di violazioni ulteriori, le sanzioni della chiusura e della revoca della licenza sono obbligatorie;
7) il **comma 8** attribuisce la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al Prefetto (che seguirà la procedura di cui alla legge n. 689 del 1981), mentre attribuisce la competenza per le sanzioni accessorie, relative alla chiusura dell'esercizio commerciale, all'autorità competente per il rilascio della licenza; è previsto poi che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere poi utilizzate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Incidentalmente, va evidenziato che -a norma dell'art. 1, comma 3, legge 54/2026- le disposizioni relative ai gestori di siti web ed ai fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di offesa, ai fini dell'approntamento di sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto, nonché quelle circa il correlativo controllo da parte dell'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (che, ricordiamo, è entrata in vigore il 25.04.2026) e, dunque, a far data dal 24.06.2026.

E) Art. 4 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*"Ingresso nel territorio dello Stato"*)

L'articolo 1, comma 2, della legge in esame ha modificato l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserendo, dopo le parole *"per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2",* le seguenti *"e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies)"* [7].

[7] **Si riporta l'art. 4 -limitatamente al comma 3- del decreto legislativo 286/1998, cosi come riformato dall'art. 1, comma 2, della legge 54/2026 (la parte modificata viene riportata in carattere grassetto, sottolineato, corsivo):**
Art. 4 (*"Ingresso nel territorio dello Stato"*)
1)-2-ter) omissis
3). *Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con*

Tenuto conto della pluralità dei richiami ad altre normative contenute stesso articolo, appare opportuno ricostruire i vari passaggi, onde cogliere l'effettiva portata della novità.
Orbene, l'art. 4, comma 3, del T.U. immigrazione, elenca i requisiti che lo straniero deve possedere affinchè gli sia consentito di fase ingresso nel territorio dello Stato italiano (documentazione comprovante scopo e condizioni del soggiorno; disponibilità di mezzi di sussistenza; ecc.). Viene poi stabilito che non viene ammesso chi non sia in possesso di detti requisiti, o che sia una minaccia per la sia e l'ordine pubblico, o che risulti condannato (anche con sentenza non definitiva, ed altresì con patteggiamento) per una serie di reati, tra i quali (oltre a quelli già finora previsti, ovvero: reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di cui all'art. 380, commi 1 e 2; lesioni aggravate; stupefacenti; reati contro la libertà sessuale; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; ed altri), **ora anche per i reati di cui all'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies), c.p.p.** (ovvero: alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previsti dagli artt. 3 e 24, comma 1, della legge 110/1975; porto d'armi per cui non è ammessa licenza di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, legge /1975).
Da ricordare che la violazione -da parte del cittadino straniero- (tra l'altro) delle disposizioni innanzi indicate, viene sanzionata dall'**art. 10-bis del medesimo d. lgs 286/1998** [8].

Articolo 2 (*"Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile"*)

Premessa

Si premette che tale norma ha effetti penali solo limitatamente ad una parte delle norme riformate, per cui viene analizzata a beneficio soprattutto delle forze di Polizia.

---

sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 ***e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies, del codice di procedura penale****, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.*
4)-7-bis) omissis

[8] **Si riporta il testo dell'art. 10-bis decreto legislativo 286/1998:**
"Art. 10-bis (*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*).
1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.*
2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.*
3. *Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.*
4. *Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.*
5. *Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.*
6. *Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,* ***18-ter,*** *20-bis* ***e*** *42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere".*

L'**articolo 2** introduce disposizioni in materia di **prevenzione della violenza giovanile**, apportando modifiche:
a) all'art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. *decreto Caivano*);
b) all'art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (in materia di bullismo e cyberbullismo);
c) all'art. 104, comma 1, disp. att. c.p.p. (in materia di sequestro preventivo).

Come si legge nella *relazione illustrativa,* la finalità della riforma è quella di *"intercettare una precoce e allarmante propensione a delinquere dei dodici-quattordicenni, intervenendo, in anticipo, sul ciclo di maturazione della motivazione criminale, prima che tale propensione possa produrre più gravi illeciti in danno della sicurezza dei cittadini"*; a tal fine -all'evidente finalità di una maggiore responsabilizzazione delle famiglie- sono previste anche sanzioni a carico di chi esercita la c.d. *responsabilità genitoriale*.

Come si vedrà tra breve, l'istituto maggiormente interessato dalla riforma è l'*ammonimento* da parte del Questore, cui si unisce un allargamento della competenza del Prefetto in tema di applicazione delle sanzioni amministrative.

Prima, però, di esaminare le modifiche, appare opportuna una breve analisi dell'istituto dell'***ammonimento*** in generale.

A) L'ammonimento del Questore (in generale)

L'ammonimento del Questore è stato introdotto dall'articolo 8, del decreto-legge n. 11 del 2009 [9], per il reato di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e successivamente è stato esteso al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-*ter* c.p. (c.d. *revenge porn*) (cfr. art. 8, comma 1).

L'istituto costituisce una modalità di tutela per le vittime di quei reati perseguibili a querela, consentendo alla persona offesa di optare -in alternativa alla querela- per una tutela amministrativa "*preventiva*".

Il procedimento prevede che la persona offesa esponga i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta; a tal punto, il Questore -dopo una eventuale istruttoria di approfondimento- se ritiene fondato l'esposto, procede all'**ammonimento orale**, invitando l'interessato a tenere una condotta conforme e, se necessario, adotta provvedimenti sulle eventuali armi e munizioni possedute dall'ammonito (cfr. art. 8, comma 2).

La legge prevede poi che, se la persona interessata era stata già ammonita (anche per condotte ai danni di una persona diversa), le pene previste sono aumentate e i reati divengono procedibili d'ufficio (cfr. art. 8, commi 3 e 4).

Si tratta dunque di una prima forma di *protezione*, adatta anche a situazioni nelle quali possono non ricorrere gli estremi di un reato. In questi casi, l'ammonimento ha natura spiccatamente preventiva e cautelare ed ha lo scopo di dissuadere il destinatario dal tenere comportamenti persecutori e a prevenire la commissione di reati contro la persona.

La richiesta di ammonimento indirizzata al Questore non preclude alla persona offesa la possibilità di ricorrere alla tutela penale sporgendo successiva querela, mentre al contrario, se la querela sia stata già presentata querela, non si può poi invocare l'intervento *preventivo* del Questore.

Inoltre, per le condotte di violenza domestica, l'art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 ha previsto un procedimento simile, anche se non del tutto sovrapponibile a quello, appena descritto, delineato dall'art. 8 del d.l. 11/2009, in quanto in tali casi il questore può agire di propria iniziativa, anche in assenza di querela, quando alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto riconducibile ai reati - consumati o tentati - di percosse o lesione personale aggravata, ai quali la legge 168/2023 ha aggiunto i delitti di violenza privata,

[9] Si riporta il testo dell'art. 8 del Decreto-legge 11/2009:
"Art. 8 (Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo))
4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo".

minaccia aggravata, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio e danneggiamento.

B) Art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, c.d. *decreto Caivano* (*"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*)

Le modifiche al D.L. 123/23 sono tre; da un lato, viene introdotto un nuovo comma, il 4-bis; dall'altro vengono integrati i commi 5 e 9.

Appare ora opportuno passare in rassegna l'articolo 5, a partire dal comma 2 (il comma 1 è dedicato all'avviso orale di cui al d. lgs 159/20119), dal momento che detto comma prevede due tipi di *ammonimento*.

L'art. 5, dunque, ora prevede [10]:

a) la procedura dell'ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 è applicabile, **in primo luogo**, al minorenne di età superiore ai 14 anni, che abbia commesso -ai danni di altro minorenne- il reato di percosse (art. 581 c.p.), o di lesione personale (art. 582 c.p.), o di violenza privata (art. 610 c.p.), o di minaccia (art. 612 c.p.), o di danneggiamento (art. 635 c.p.), fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per i medesimi reati (**art. 5, comma 1, non modificato**);

b) la medesima procedura di ammonimento è applicabile, **in secondo luogo,** al minorenne di età compresa tra 12 e 14 anni che abbia commesso un fatto punibile con la reclusione non inferiore a cinque anni (**art. 5, comma 5, già previsto**) ed altresì che abbia commesso i reati di uccisione di animali (544-bis c.p.), maltrattamento di animali (544-ter c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), rissa (art. 588, primo comma, c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), violazione di

---

[10] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. all'art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. decreto Caivano), limitatamente ai commi 2-9, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**

"Art. 5 *(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)*

1. *omissis*

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

4-bis. ***Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro***.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. ***La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.***

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. ***L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile".***

domicilio (art. 614 c.p.), furto (art. 624 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) (**art. 5, comma 5, parte modificata)**;

c) la convocazione, assieme al minore, di almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale (cfr. **art. 5, comma 3 e comma 6**, rispettivamente riferiti all'ammonimento di cui al punto "a" ed a quello previsto dal punto "b");
d) la comunicazione del provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore (cfr. **art. 5, comma 3-bis e comma 6-bis**, rispettivamente riferiti all'ammonimento di cui al punto "a" ed a quello previsto dal punto "b");
e) la cessazione degli effetti dell'ammonimento al compimento della maggiore età (cfr. **art. 5, comma 4 e comma 7**, rispettivamente riferiti all'ammonimento di cui al punto "a" ed a quello previsto dal punto "b");
f) la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 € a carico di chi esercita la responsabilità sul minore, nel caso in cui uno dei reati di cui al comma 2 sia commesso dopo l'adozione dell'ammonimento (cfr. **art. 5, comma 4-bis**, riferito solo all'ammonimento di cui al punto "a");
g) la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti (salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto), nel caso di ammonimento adottato ai sensi del comma 5 (cfr. **art. 5, comma 8**);
h) la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4-bis e 8 spetta al Prefetto, con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. **art. 5, comma 9,** ove viene specificata la destinazione delle entrate derivanti dalle suddette sanzioni, che sono riassegnate dal bilancio dello Stato allo stato di previsione del Ministero dell'interno e destinate alla remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile).

C) Art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 *("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo")*

Interventi analoghi a quelli esaminati nel paragrafo precedente sono effettuati sull'art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (*"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"*) [11].

Anche tale articolo prevede l'ammonimento del Questore per alcuni reati commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altri minorenni, tra cui (oltre all'ingiuria, abrogata) diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.) e trattamento illecito di dati (art. 167 del codice della privacy di cui al d.lgs. 196/2003), sempre fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per i medesimi reati.

Orbene, con la riforma, all'art. 7 vengono aggiunti due commi:

a) il comma 3-*bis* introduce una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei predetti reati dopo essere già stato ammonito;

---

[11] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"**Art. 7 (**Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
3-bis. ***Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.***
3-ter. ***L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile***".

b) il comma 3-*ter* individua nel Prefetto l'organo competente ad irrogare la sanzione, disponendo che la procedura da seguire è quella di cui alla legge n. 689/1981 e ne destina i proventi alla remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

D) Art. 104, comma 1, disp. att. c.p.p. (*"Esecuzione del sequestro preventivo"*)

L'art. 104 disp. att. c.p.p. di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contiene l'elenco delle cose sulle quali può essere eseguito il sequestro preventivo ovvero:
a) mobili e sui crediti;
b) immobili o mobili registrati;
c) beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa;
d) azioni e sulle quote sociali;
e) strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico.
Attraverso l'art. 2, comma 2-bis (inserito in sede di conversione del decreto-legge), nell'articolo 104 disp. att. c.p.p. è stata inserita la lettera **e-bis)**, di tal che l'elenco delle cose assoggettabili a sequestro viene a comprendere ora anche i *contenuti online del profilo personale e i relativi dati* [12].
Detto sequestro si realizza mediante un ordine -indirizzato ai prestatori di servizi di *hosting*, ai fornitori di piattaforme *on line* o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione- di rimozione dei contenuti e dei dati o di inabilitazione dell'accesso al profilo, fatta salva la possibilità di consentire la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite, se tecnicamente possibile.

Articolo 3 (*Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato*)

Premessa

L'intervento normativo -come emerge dalla *relazione illustrativa* di accompagnamento al testo- si inserisce nell'azione di potenziamento della sicurezza pubblica mediante l'introduzione nel codice penale di disposizioni incriminatrici atte a cogliere la specificità di fatti delittuosi di nuova e preoccupante emersione: da un lato, l'incremento dei casi di furto con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, denaro o beni di valore significativo; dall'altro, l'allarmante fenomeno delle rapine commesse da gruppi organizzati e con modalità *militarizzate*.
Pertanto, con l'art. 3:
a) si modifica l'art. 624-bis c.p., tra l'altro allargando la casistica del *furto con destrezza*;
b) si introduce l'art. 628-bis c.p., creando la figura della rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato;
c) si modificano alcuni articoli del Codice penale (240-bis, 518-quater, 648), del Codice di procedura penale

---

[12] **Si riporta l'art. 104 disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge (in carattere grassetto sottolineato le modifiche apportate):**
"Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo).
1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
e-bis) sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l'accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92".

(51-bis, 407) e di leggi speciali (152/1991; 354/75) coordinandoli con le disposizioni in tema di *rapina* e di *rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato*.

A) - Art. 624-bis c.p. (*"Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari"*)

Attraverso l'art. 3, comma 1, lett. c) della nuova legge, è stato modificato l'art. 624-bis c.p. sotto tre aspetti [13].
In **primo luogo**, viene modificata la rubrica dell'art. 624-bis c.p. che ora -per effetto dell'allargamento del *furto con destrezza,* diviene *"Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari".*
In **secondo luogo**, nel premettere che, fino alla legge in esame, l'art. 624-bis c.p. puniva il *furto in abitazione* ed il *furto con strappo* con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500,00, la modifica prevede che la stessa pena si applica a chi, *"per lo stesso fine, agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene".*
In sostanza si estende la tutela penale ivi prevista allo specifico furto con destrezza su beni che riguardano strettamente la persona (mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità), su oggetti che ne costituiscono la *proiezione digitale* (strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari), nonché su beni di valore significativo (denaro o beni dalla cui sottrazione derivi un danno patrimoniale di rilevante gravità).
In altri termini [14] si offre tutela privilegiata a strumenti che rappresentano l'espressione digitale della persona e della sua vita privata o che contengono dati digitali personali (anche idonei a identificare o rendere identificabile la stessa), nonché nel caso di furti con destrezza che realizzino un danno patrimoniale consistente e significativo (ad esempio: preziosi e orologi di valore, somme di denaro rilevanti).
Sul significato della *destrezza* occorre richiamare gli insegnamenti della Suprema Corte in materia [15].

---

[13] **Si riporta il testo dell'art. 624-bis c.p., modificato dalla nuova normativa:**
"Art. 624-bis (Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari)
1. *Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*
2. *Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.* ***La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene.***
3. *La pena è della reclusione da* ***sei*** *a dieci anni e della multa da euro* ***1.500*** *a euro 2.500 se il reato* ***di cui al primo comma*** *è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.* ***Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"****.*

[14] In questi termini si esprime la relazione di accompagnamento al testo di legge.
[15] Si riportano, a seguire, una serie di massime della Suprema Corte, nelle quali il concetto di *destrezza* viene esemplificato:

a) *"In tema di furto, sussiste l'aggravante della* ***destrezza*** *quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, essendo impegnata a curare attività di vita o di lavoro nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva sottratto il registratore di cassa di una pizzeria, approfittando dell'assenza dei titolari dell'esercizio, impegnati a cambiarsi d'abito nel retro del locale)"* **(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3807 del 16/06/2016 Ud. -dep. 25/01/2017- Defendant: Pagano).**

b) *"In tema di furto, la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo"* **(Cass. Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. -dep. 12/07/2017- Defendant: Quarticelli).**

c) *"In tema di furto, l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell'uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della* ***destrezza****, e ha ritenuto configurabile quella dell'uso del mezzo fraudolento, in un caso in cui l'imputato con un pretesto si era fatto consegnare il telefono dalla persona offesa e se ne era poi impossessato allontanandosi repentinamente)"* **(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2340 del 29/11/2017 Ud. -dep. 19/01/2018- Defendant: D S.).**

d) *"In tema di furto, la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato,*

In **terzo luogo**, in forza di una modifica del terzo comma, nel caso in cui il reato sia aggravato da una o più delle circostanze previste dal primo comma dell'art. 625 c.p. [16] ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. [17]:

---

quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio. (Fattispecie in tema di furto tentato di telefono cellulare che veniva sottratto da una borsa su un mezzo di trasporto pubblico)" **(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12851 del 07/12/2017 Cc. -dep. 20/03/2018- Defendant: Miele e altro).**

e) *"In tema di furto, la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". (Fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici)"* **(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018 Ud. -dep. 25/10/2018- Defendant: S.).**

f) *"In tema di furto, è ravvisabile la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *nella condotta di chi, neutralizzando con abbracci, baci ed altre moine le cautele del detentore del gioiello preso di mira, lo distragga dall'attenzione sul monile e se ne impossessi"* **(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9388 del 30/10/2019 Ud. -dep. 10/03/2020- Defendant: Kostova Ivanka Aleksandrova).**

g) *"In tema di furto, la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della* ***destrezza*** *in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. "tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa)"* **(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 139 del 18/12/2019 Ud. -dep. 07/01/2020- Defendant: Marciano Silvana).**

h) *"In tema di furto, la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta)"* **(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23549 del 15/07/2020 Ud. -dep. 04/08/2020- Defendant: Ferrari Andrea).**

i) *"In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante della* ***destrezza*** *nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la* ***destrezza*** *nell'azione dell'imputato che, al fine di eludere la vigilanza, si era introdotto, attraverso una finestra, in una delle stanze della comunità per minori in cui era ospitato e si era servito di una graffetta, opportunamente manipolata, per aprire la cassetta di sicurezza contenente il denaro asportato)* **(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2236 del 17/11/2022 Ud. -dep. 19/01/2023- Defendant: R.).**

[16] **Le aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, sono le seguenti:**
"1) abrogato;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro".

[17] L'art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) recita testualmente:
"Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

a) per il ***furto con strappo*** è tuttora prevista la pena era la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000,00 a euro 2.500,00;
b) per il nuovo ***furto con destrezza in casi particolari*** si applica la stessa pena prevista per il furto con strappo (ovvero reclusione da cinque a dieci anni e multa da euro 1.000,00 a euro 2.500,00);
c) per il ***furto in abitazione*** è prevista la reclusione da sei a dieci anni e la multa da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 (dunque con un aumento della pena minima).

B) - Art. 628-bis c.p. (*"Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato"*)

Attraverso l'art. 3, comma 1, lett. d) della nuova legge, nel Codice penale viene inserito l'art. 628-bis [18], che, al **primo comma,** punisce con la reclusione da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 6.000 a euro 9.000 la rapina propria, nel caso in cui questa sia commessa in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un **gruppo organizzato** che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi

---

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività;
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni;
11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri;
11-undecies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato".

[18] **Si riporta il testo del nuovo art. 628-*bis* c.p. inserito nel Codice penale dalla nuova normativa:**
Art. 628-bis. Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato
1. *La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.*
2. *Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.*
3. *Si applica il quinto comma dell'articolo 628.*
4. *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi".*

o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.
Va subito detto che (per effetto di una modifica apportata all'art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.) il reato in questione è di **competenza della Procura distrettuale** [19]; ciononostante, esso viene qui trattato sia per completezza espositiva e per maggiore chiarezza a beneficio della Polizia giudiziaria, sia per i collegamenti e le interferenze con altri reati ordinari (cfr. *infra*, punto C).
Non siamo di fronte ad una nuova ipotesi di reato, bensì di ad una mera **aggravante del delitto di rapina** di cui all'art. 628 c.p.: lo si deduce dal secondo comma dello stesso art. 628-bis in cui -a proposito del concorso di altre aggravanti- si legge testualmente *"se l'aggravante di cui al primo comma…"*.
Come si legge nella *relazione illustrativa*, con tale nuova norma si mira a punire più aspramente alcune modalità operative particolarmente gravi, caratterizzate dall'organizzazione di un **gruppo** che "*scorre*" in armi le campagne e le pubbliche vie [20] oppure , in alternativa, fa impiego di mezzi (quali esplosivi, armi automatiche, sostanze chimiche o batteriologiche nocive, blocco stradale con mezzi pesanti, uso di fumogeni) tipici di azioni militari, volti a sopraffare completamente la resistenza della vittima o delle forze dell'ordine.
Nel **secondo comma** del nuovo articolo si prevede che, nel caso in cui l'aggravante in questione (e dunque la rapina commessa dal *gruppo organizzato*) concorra con una o più circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 628 [21] oppure con una delle aggravanti di cui all'articolo 61 c.p. [22], la pena da irrogare sia la reclusione da dodici a venticinque anni e la multa da € 7.000 ad € 9.000.
Nel **terzo comma**, attraverso il richiamo dell'art. 628, comma 5, c.p., si prevede il **divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti:** in particolare, si stabilisce che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 c.p., qualora concorrano con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-*bis*), 3-*ter)* e 3-*quater)*, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Al **quarto comma**, conformemente a quanto previsto da altre disposizioni del codice (ad esempio, l'art. 416-bis.1, terzo comma), si prevede una speciale attenuante in caso di condotta collaborativa del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero apporti un concreto aiuto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso.

C) – Ulteriori modifiche di coordinamento: artt. 240-bis, 518-quater e 648 c.p.; 51 e 407 c.p.p.; legge 203/1991; legge 354/1975

Attraverso l'art. 3 della nuova normativa, vengono operati diversi interventi di coordinamento, che intersecano la nuova ipotesi di cui all'art. 628-bis c.p. e, per certi aspetti, anche l'art. 628 c.p.

---

[19] Con l'art. 3, commi 2 e 3, della legge che qui si commenta vengono introdotte modifiche non solo al Codice di procedura penale, ma anche alla legge 152/91 ed alla legge 354/1975.
[20] L'espressione è mutuata dal quarto comma dell'articolo 416 c.p., tipica di un gruppo che si muove sul territorio col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie.

[21] **Le aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, c.p. sono le seguenti:**
"1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;.
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; (128)
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne".

[22] Per le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., cfr. la nota riportata a proposito dell'art. 624-bis c.p.

C/1) Art. 240-bis c.p.

La **prima modifica** riguarda l'articolo 240-bis c.p. [23]: tra i reati in presenza dei quali -nel caso di condanna o di applicazione della pena- è sempre disposta la *confisca in casi particolari*, vengono inserite tutte le ipotesi aggravate di rapina, e dunque quella di cui all'art. 628, comma 3 e quella dell'art. 628-bis c.p.

C/2) Art. 518-quater c.p.

La **seconda modifica** riguarda l'art. 518-quater c.p. [24]; tale articolo punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. Il secondo comma contempla una circostanza aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) qualora il fatto riguardi beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, c.p.).
Orbene, attraverso la nuova legge, l'ipotesi aggravata di rapina commessa da gruppo organizzato è inserita al secondo comma dell'articolo 518-quater c.p. tra i reati presupposto in presenza dei quali la pena della ricettazione di beni culturali è aumentata.
La disposizione prevede, infine, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

C/3) Art. 648 c.p.

La **terza modifica** riguarda l'art. 648, comma 1, c.p. [25], ove si prevede un aumento di pena nel caso in cui il

---

[23] **L'art. 240-bis c.p., nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 1, lettera a) della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**
"Art. 240-bis. (Confisca in casi particolari).
*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322- bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452- bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, **628, terzo comma, 628- bis,** 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.*
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

[24] **L'art. 518-quater c.p., nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 1, lettera b) della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**
"Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).
1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi* ***degli articoli*** *628, terzo comma,* ***o 628-bis,*** *e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

[25] **L'art. 648 c.p., nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 1, lettera e) della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**
"Art. 648. (Ricettazione)
1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi* ***degli articoli*** *628, terzo comma,* ***o 628-bis,*** *di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

reato presupposto sia quello previsto dall'art. 628-*bis*, oltre che dai (già previsti) reati di cui agli artt. 628, 3° comma, 629, 2° comma, e 625, 1° comma n. 7-*bis* c.p..

C/4) Art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.

La **quarta modifica** riguarda l'articolo 51, comma *3-quinquies,* c.p.p. [26]; attraverso tale modifica il reato di cui all'art. 628-bis c.p. viene inserito nel novero di quelli di competenza distrettuale.

C/5) Art. 407, comma 2, lettera a), numero 2, c.p.p.

La **quinta modifica** riguarda l'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, c.p.p. [27]; attraverso detta modifica,

---

2. *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
3. *La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
4. *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*
5. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".*

[26] **L'art. 51 c.p.p., nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 2, lettera a) della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale)
1. *Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:*
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai Magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai Magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. *Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai Magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai Magistrati della Direzione nazionale antimafia.*
3. *Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.*
3-bis. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis , 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del Codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*
3-ter. *Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un Magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.*
3-quater. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*
3-quinquies. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, **628-bis,** 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del Codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".*

[27] **L'art. 407 c.p.p., nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 2, lettera b) della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari)
1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.*
2. *La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:*
a) *i delitti appresso indicati:*
1) *delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del Codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;*
2) *delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, **628-bis,** 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;*

il reato di cui all'art. 628-*bis* c.p. viene inserito nel novero dei reati per i quali il termine massimo per le indagini preliminari è pari a 2 anni.

C/6) Art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 152/91 convertito dalla legge 203/91

La **sesta modifica** riguarda l'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 [28].

Come emerge dalla *relazione illustrativa,* si tratta di intervento normativo utile ad evitare incertezze interpretative sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 13 in un'ipotesi in cui sussiste un gruppo organizzato; l'ambito di applicazione della disposizione, invero, è già riferito ai delitti di criminalità organizzata, nel cui novero tuttavia tradizionalmente sono fatti rientrare reati di natura propriamente associativa. Si prevede dunque l'estensione all'ipotesi aggravata dell'articolo 628-bis del Codice penale delle deroghe all'articolo 267 del codice di rito quanto a presupposti, modalità e durata delle operazioni di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Attraverso tale modifica, pertanto, tutta la normativa speciale in tema di intercettazioni (prevista inizialmente per la criminalità organizzata) viene estesa al delitto di rapina aggravata previsto dall'articolo 628-*bis* del

---

3) *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;*

4) *delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del Codice penale;*

5) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

6) *delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;*

7) *delitto di cui all'articolo 416 del Codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;*

7-bis) *dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del Codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.*

7-ter) *delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del Codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;*

7-quater) *delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del Codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

b) *notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; (108) (123)*

c) *indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;*

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. *Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice".*

[28] **L'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 152/91 convertito dalla legge 203/91, nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 3, della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**

"Art. 13

1. *In deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 1, del Codice di procedura penale , l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del Codice di procedura penale.*

Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del Codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. *Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del Codice di procedura penale, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.*

Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del Codice di procedura penale.

3. *Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.*

3-bis. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del Codice di procedura penale,* ***nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del Codice penale"****.*

Codice penale, per cui anche per detto reato:

- le intercettazioni possono essere disposte sulla scorta di sufficienti indizi di reato;
- la durata iniziale delle intercettazioni è di 40 giorni e le proroghe sono di 20 gg.;
- le intercettazioni di comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora sono consentite anche se non vi sia motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

C/7) Art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 354/75

La **settima modifica** riguarda l'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [29].
Attraverso tale modifica, il reato di cui all'art. 628-*bis* c.p. è stato inserito tra quelli per i quali i benefici previsti dal comma 1 del medesimo art. 4 (ovvero: assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) possono essere concessi solo a condizione che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Articolo 4 (*"Zone a vigilanza rafforzata, adeguamento e potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche"*)

Premessa

Si premette che tale norma ha effetti, in parte di rilevanza amministrativa, in parte di rilevanza penale; per completezza espositiva -ma anche a beneficio delle forze di Polizia- essa viene affrontata nei suoi plurimi aspetti.
L'articolo 4 -modificato nel corso dell'esame presso il Senato- interviene sugli articoli **9, 10 e 13-bis** del decreto-legge 20.2.2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18.4.2017, n. 48 (c.d. *Decreto Minniti*), rafforzando gli strumenti di **sicurezza urbana**, ampliando l'ambito di applicazione dell'**ordine di allontanamento** e del c.d. **DASPO urbano**, anche nelle nuove *"zone a vigilanza rafforzata"* individuate dal Prefetto, ed altresì introducendo nuove ipotesi di divieto di accesso, in tal modo estendendo i poteri del Questore e prevedendo discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.
Di seguito le su indicati norme vengono esaminate in maniera rapida, in quanto esse, solo indirettamente, presentano una rilevanza penale.

A) Art. 9 del decreto-legge 14/2017 (*"Misure a tutela del decoro di particolari luoghi"*)

Nel premettere che l'art. 9 è stato riformato mediante una modifica del comma 2 e l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter, si riportano i tratti essenziali di tale norma, complessivamente considerata, che pertanto **oggi** prevede [30]:

---

[29] **L'art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 354/75, nella sua versione aggiornata dall'art. 3, comma 4, della nuova legge, recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato le parti innovate):**
*"1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, **628-bis** e 629, secondo comma, del Codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del Codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del Codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".*

[30] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 9 del decreto-legge 14/2014, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
Art. 9 (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi)

1) (al **comma 1**, non modificato) la sanzione amministrativa da 100 a 300 € (da irrogare a cura del Sindaco) a carico di chiunque ponga in essere condotte che, in violazione dei divieti di stazionamento o occupazione, impediscano l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico, disponendo contestualmente l'ordine di allontanamento del trasgressore dal luogo del fatto;

2) (al **comma 2**, modificato) il provvedimento di allontanamento nei confronti di chi:

a) nelle medesime aree, commetta gli illeciti di ubriachezza (art. 688 del codice penale), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), esercizio abusivo del commercio (art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardamacchine (art. 7, comma 15-bis, del Nuovo codice della strada) e vendita abusiva di biglietti di accesso a manifestazioni sportive (art. 1-*sexies* del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28), ferme restando le sanzioni amministrative previste per i suddetti illeciti;

b) tenga, negli stessi luoghi, **comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza;**

3) (al **comma 3**, non modificato) la possibilità, per i regolamenti di polizia urbana, di individuare ulteriori aree sensibili (presidi sanitari, scuole, siti culturali, parchi o zone interessate da consistenti flussi turistici) alle quali applicare le medesime disposizioni a tutela del decoro e della fruibilità;

4) (al **comma 3-bis, nuovo)** il potere, per il Prefetto, di individuare specifiche zone urbane, connotate da gravi e ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti che, cumulativamente:

a) realizzino, nelle predette zone, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza;
b) siano stati denunciati negli ultimi 5 anni per:
   - delitti non colposi contro la persona o il patrimonio;
   - delitti aggravati dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso;

---

1. *Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.*

2. *Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma,* ***nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza.***

3. *Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.*

3-bis ***Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.***

3-ter ***Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro Magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.***

4. *Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano".*

- delitti aggravati di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità;
- delitti in materia di stupefacenti previsti dagli artt. 73 e 74 del T.U. stupefacenti;
- reati di cui agli articoli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110 del 1975 in materia di porto abusivo di armi;

con la precisazione che la violazione dell'ordine di allontanamento è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 300 € di cui al comma 1);

5) (al **comma 3-ter, nuovo**) la durata massima semestrale (rinnovabile più volte, sino al limite massimo di diciotto mesi) della individuazione delle zone, che il Prefetto adotta con provvedimento motivato, sentito il *Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica*, cui è invitato a partecipare il Procuratore della Repubblica (o Magistrato da lui delegato).

B) Art. 10 del decreto-legge 14/2017 (*"Divieto di accesso"*)

Anche l'art. 10 ha subito delle consistenti modifiche, sia attraverso il decreto-legge, sia attraverso la legge di conversione, con l'obiettivo di potenziare l'efficacia del cosiddetto **DASPO urbano** e coordinarlo con le nuove fattispecie di tutela del territorio introdotte; nella versione definitiva e complessiva, pertanto, l'articolo in esame oggi prevede [31].

---

[31] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 10 del decreto-legge 14/2017, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**

"Art. 10 (Divieto di accesso)

1. *L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo* ***e commi 2 e 3-bis, secondo periodo,*** *è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.*

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, ***commi 1 e 3*** *espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.* ***Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può essre superiore a quella dei provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9.*** *Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.*

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. ***Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso ad una o più delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza.*** *Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.*

3-bis. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis , comma 2, lettere c) e d) , qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo

4. *I divieti di cui ai* ***commi 1, 2, 3 e 3-bis*** *possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.*

5. omissis.

1) **(al comma 1, modificato)** include tra i presupposti dell'ordine di allontanamento anche le violazioni rilevate nelle nuove zone a vigilanza rafforzata individuate dal Prefetto ai sensi del nuovo articolo 9, comma 3-*bis*. In tali aree, caratterizzate da gravi episodi di criminalità, gli organi accertatori possono ordinare l'allontanamento dei soggetti che impediscono la fruibilità degli spazi pubblici o determinano pericolo per la sicurezza;
2) **(al comma 2, modificato)** prevede che il questore, qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più aree individuate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, che devono essere espressamente indicate nel provvedimento, prevedendo modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario. É prevista inoltre una disciplina specifica per le ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*: in tali casi, il divieto può essere riferito a zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può eccedere quella dei provvedimenti prefettizi adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9. Resta ferma la possibilità di applicare il divieto anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi indicati dall'articolo 9, comma 1.
   La violazione del divieto è punita con l'arresto da sei mesi a un anno;
3) **(al comma 3, modificato)** prevede che nel caso in cui il destinatario della misura sia un soggetto già condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, la durata del divieto di accesso nelle zone a vigilanza rafforzata, specificamente individuate, debba essere pari a quella dei provvedimenti adottati dal Prefetto; ciò laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza;
   La violazione del divieto è punita con l'arresto da uno a due anni;
4) **(al comma 3-bis, nuovo)** prevede che il questore possa disporre, nei confronti di coloro che, negli ultimi cinque anni, sono stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per una serie di reati, ovvero:
   a) i reati di cui al comma 6-*quater* dello stesso articolo 10 (vedi *infra*) commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
   b) i reati di cui agli articoli 5, comma 3 (che punisce chiunque, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, usa caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, senza giustificato motivo) e 5-bis (che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile ovvero altri oggetti comunque idonei a creare un concreto pericolo per le persone o a danneggiare cose) della legge 22 maggio 1975, n. 152;
   c) i reati in materia di armi o strumenti atti ad offendere (di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 110 del 1975 (commessi nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico; stazioni ferroviarie, anche metropolitane; luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; nonché in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o una riunione pubblica);

   qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il divieto di accesso, per un periodo non superiore a dodici mesi, ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ovvero di

---

6. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. *Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché* ***nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma del codice penale, commessi*** *in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".*

stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitati a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario.
Il contravventore al divieto è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
Qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati già richiamati, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo;

5) **(al comma 4, modificato)** si stabilisce che anche la nuova tipologia di divieto di accesso di cui al comma 3-bis possa essere irrogata a un minore ultraquattordicenne;
6) **(al comma 6-quater, modificato)**, si estende l'arresto in flagranza differita (già ivi previsto, per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in presenza di più persone -anche in occasioni pubbliche, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 c.p.p., e per il delitto di cui all'articolo 583-quater c.p. -lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia, commesso durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche al reato di cui all'art. 635, terzo comma, c.p. (danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) [32].

C) Art. 13-bis del decreto-legge 14/2017 (*"Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento"*)

Con la modifica apportata all'art. 13-bis, comma 5, D.L. 14/2017 in sede di conversione in legge del decreto, vi è un ampliamento di alcune garanzie procedurali [33].

---

[32] **Si riporta il testo vigente dell'art. 635 c.p.:**
"Art. 635 (Danneggiamento).
1) *Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2) *Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:*
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive
3) *Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.*
4) *Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.*
5) *Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*
6) *Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".*

[33] **Si riporta il testo completo dell'art. 13-bis D.L. 14/2017 (le parti modificate dalla legge 54/2026 sono riportate in *carattere grassetto, corsivo, sottolineato*):**
"Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)
1. *Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone*

Infatti, con tale modifica, non solo il provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione di cui al comma 4 (come finora previsto), ma anche il provvedimento questorile del divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento della provincia, di cui al comma 1-bis, sono soggetti alla procedura prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge 401/1989 [34].
In sostanza, dunque, i provvedimenti questorili di cui ai richiamati commi 1-bis e 4 dell'art. 13-bis debbono essere sottoposti a **convalida da parte della Autorità giudiziaria**: a tal fine è prevista la loro immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica che, a sua volta, deve a sua volta sottoporre la vicenda al vaglio del GIP, chiedendone la convalida entro 48 ore; avverso il provvedimento del Giudice è ammesso ricorso per cassazione.

Articolo 5 (*Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti*)

L'**articolo 5** modifica l'art. 73 del DPR 309/90 (*Testo unico sugli stupefacenti*), dal momento che:
a) interviene a delimitare l'applicabilità della nozione di ***lieve entità***;
b) introduce la **confisca obbligatoria** degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti;
c) disciplina, infine, la possibilità per i comuni connotati da maggiore vulnerabilità sociale di promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

A) Art. 73, comma 5, DPR 309/90 (*"Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope"*)

Con una modifica introdotta al Senato (comma 1-*bis*), la riforma è intervenuta sul comma 5 del medesimo articolo 73 del T.U. stupefacenti, relativo al trattamento sanzionatorio del delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope quando i fatti siano di *lieve entità*.

---

con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.
1-bis. *Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.*
1-ter. *In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.*
2. *Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.*
3*. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.*
4. *Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.*
5*. In relazione* ***ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4*** *si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.*
6. *La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro".*

[34] **Si riporta il testo dell'art. 6, commi 3 e 4, della Legge 401/1989:**
"Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)
1.-2-bis. ***omissis***
3. *La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.*
4. *Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.*
5.-8-ter. **omissis".**

L'art. 73, comma 5, nel testo sinora in vigore, prevedeva:

- al primo periodo, una pena ridotta (reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da 1.032 a 10.329 euro) nel caso in cui uno dei fatti di cui al medesimo articolo fosse qualificabile di ***lieve entità***, con riferimento ai mezzi, alla modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze;
- al secondo periodo, pene superiori nel minimo edittale (reclusione da diciotto mesi a cinque anni e multa da 2.500 a 10.329 euro) qualora la condotta non fosse occasionale.

Ciò posto, il nuovo secondo periodo del comma 5 dell'articolo 73, introdotto dalla riforma in esame, chiarisce i limiti della ***lieve entità*** [35], nel senso che esclude che questa possa ravvisarsi qualora, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte contemplate dal comma 1 dell'articolo 73 (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo) abbiano carattere **continuativo e abituale**.

B) Art. 73, comma 7-bis, DPR 309/90

L'articolo 5 interviene dunque anche sull'articolo 73, comma 7-*bis*, DPR 309/90 [36].
Detto articolo già prevedeva che, in materia di traffico illecito di stupefacenti, fosse obbligatoria la confisca - anche per equivalente - delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche in caso di patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
Con la modifica in questione, oltre alla confisca obbligatoria delle cose che sono il profitto o il prodotto del reato, viene introdotta dunque la **confisca** degli **autoveicoli** e dei **beni mobili**, **registrati** e **non registrati** che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di cui all'articolo 73 DPR 309/90.
La finalità dell'intervento -come si legge nella *relazione illustrativa*- è quella di evitare che il mezzo di trasporto con il quale è stato commesso il reato in materia di stupefacenti, o che ne ha facilitato la commissione, possa essere utilizzato dal reo per reiterare la stessa o una connessa attività delittuosa.
Anche nel caso in questione, tuttavia, è previsto che la confisca non abbia luogo quando il bene appartenga a persona estranea al reato.

C) Iniziative dei Comuni

Per mera completezza espositiva -giacchè non vi è rilevanza dal punto di vista penale- da segnalare che, in sede di conversione in legge, il Senato ha introdotto nel decreto-legge, all'art. 5, il comma 1-ter, con il quale si consente ai Comuni, anche mediante collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, di promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative che abbiano come destinatari i giovani. Tali iniziative sono volte a contrastare il

---

[35] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 73, comma 1 e comma 5, del DPR 309/90, così come modificato dall'art. 5, comma 1-bis, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato).**

"Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. *Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.*
(…)
5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.* ***Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale.*** *Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità".*

[36] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 73, comma 7-bis, del DPR 309/90, così come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"7-*bis.* Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato",

coinvolgimento dei minori e dei giovani nello spaccio e nel consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali maggiormente vulnerabili dal punto di vista sociale.

Articolo 6 (*"Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana"*)

Premessa

L'**articolo 6** reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali:

- rifinanziamento di 19 milioni di euro anche per il 2026 per l'installazione di sistemi di **videosorveglianza** da parte dei Comuni;
- incremento del **Fondo per la sicurezza urbana;**
- incentivi per l'**assunzione** a tempo determinato di personale della **polizia locale;**
- incentivi per la corresponsione dei compensi per **lavoro straordinario** al medesimo personale.

Durante l'esame al Senato -mediante una integrazione al Codice della strada- sono state introdotte inoltre disposizioni che ridefiniscono l'impianto sanzionatorio applicabile all'esercizio non autorizzato dell'**attività di parcheggiatore o guardiamacchine.**
Ed è su quest'ultimo aspetto che appare opportuno qualche approfondimento.

Articolo 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

In sede di conversione in legge del decreto, è stato modificato l'art. 7, comma 15-*bis* del codice della strada, relativo all'attività abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine.
La norma sinora in vigore già prevedeva il divieto di esercitare siffatte attività; la modifica pertanto ha riguardato essenzialmente il sistema sanzionatorio [37].
Nella norma in esame occorre distinguere la condotta che costituisce **illecito amministrativo** dalla condotta che costituisce **illecito penale**.
Costituisce **illecito amministrativo** (salvo che il fatto costituisca reato), l'attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine, anche mediante l'utilizzazione di altre persone, nonché l'induzione a svolgere detta attività; in questo caso è prevista la sanzione amministrativa da 769 a 3.095 euro.
Qualora il soggetto sia stato già punito per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la nuova disposizione prevede il doppio della sanzione pecuniaria.
Costituisce **illecito penale**, punito con l'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro (salvo che essi integrino reati più gravi):

- l'attività esercitata mediante l'impiego di soggetti minori;
- l'ulteriore reiterazione della medesima violazione da parte del soggetto a cui sia già stata comminata la sanzione pecuniaria raddoppiata con provvedimento definitivo.

Infine, viene confermata la previsione secondo la quale è sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II del Codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.
A proposito dell'illecito amministrativo -come si è specificato innanzi- la norma trova applicazione *"salvo che il fatto costituisca reato"*; infatti l'attività abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine -soprattutto in determinati contesti territoriali- rischia talvolta di trasformarsi in illecito penale, allorquando le modalità della condotta siano tali da sfociare nella **violenza privata** (ad esempio: imposizione della attività di *custodia*

[37] Si riporta la nuova formulazione dell'art. 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 6, comma 7-bis, della legge 54/2026 (trattandosi di sostituzione integrale, tutto il comma viene riportato in *carattere grassetto corsivo sottolineato*):
"15 -bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II".

dell'auto, non richiesta dall'automobilista) o addirittura nel **tentativo di estorsione** (imposizione della richiesta di compenso per la *prestazione dell'attività*).

Articolo 7 (*"Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica"*)

Premessa

L'**articolo 7** reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere l'ambito di applicazione dei **poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni** in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di **accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia**, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.
Secondo la *relazione illustrativa*, la modifica in esame mira a rafforzare gli strumenti preventivi e di intervento delle Forze dell'ordine a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:

- alla gestione delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- al controllo preventivo di persone potenzialmente pericolose, in situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, soprattutto nelle zone della cd. "movida";
- alla possibilità di accompagnare e trattenere, per un tempo predeterminato e limitato, persone ritenute potenzialmente pericolose per il pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, allo scopo di identificarle compiutamente e compiere gli accertamenti e gli atti di polizia.

La finalità dell'intervento, dunque, è quella di meglio calibrare i controlli di polizia sulle esigenze operative e tutelari più attuali, connesse a manifestazioni pubbliche e a luoghi ad alta concentrazione sociale, rispetto alle quali un'azione preventiva, mirata, necessitata e proporzionata, viene presentata come idonea ad impedire che un pericolo effettivo si traduca in un danno significativo per beni giuridici di primaria importanza, e comunque consentire di attenuarne le conseguenze dannose.
La riforma in questione interviene essenzialmente su due norme preesistenti:

a) la legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. *Legge Reale*), di cui si modifica l'art. 4;
b) la legge 21 marzo 1978, n. 191, in cui si introduce l'art. 11-bis (in sede di conversione, in detto articolo viene inserito un ulteriore comma, il 3-bis, con cui si disciplina l'ipotesi in cui la persona accompagnata negli uffici della polizia sia un minore di diciotto anni).

A) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. *Legge Reale*)

Prima della modifica, l'art. 4 consentiva, in specifiche condizioni (*"in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria"*), la facoltà per le forze di polizia, in occasione *"di operazioni di polizia"* (genericamente indicate) di procedere all'identificazione ed alla perquisizione *sul posto* di persone il cui atteggiamento o la cui presenza -sulla base di specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo- non apparissero *giustificabili*; la perquisizione era finalizzata ad accertare l'eventuale presenza di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.
L'art. 7, comma 1, del decreto-legge modifica l'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 [38], estendendo i poteri di intervento della Polizia in occasione di manifestazioni.

---

[38] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, così come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso ***di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o*** *di operazioni di polizia,* ***anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,*** *possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione* ***o atti ad offendere****, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo* ***appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale.***
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Per effetto delle modifiche intervenute, l'art. 4 attuale prevede (**al comma 1, modificato**) che, nei casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica -oltre che nel corso delle operazioni di polizia già previste dalla disciplina vigente, anche nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e nell'ambito di operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone- possano procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto, al fine di accertare non solo l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, ma anche di strumenti atti ad offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale.
In tal modo, come si legge nella *relazione illustrativa*:

- **in primo luogo**, l'intervento ricomprende i servizi predisposti in via preventiva nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo e del contesto, emerga un rischio concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- **in secondo luogo**, la finalità dell'intervento viene estesa al rinvenimento di strumenti (*in primis* coltelli ed altri oggetti pungenti o taglienti, che per natura o per modalità di porto risultano sempre più diffusamente utilizzati in contesti di pubbliche manifestazioni o di zone ad alta densità di persone); in tal modo la norma *viene adeguata* alle concrete forme di aggressività e violenza che si manifestano nelle moderne dinamiche di piazza e di aggregazione;
- **in terzo luogo**, alla *"non giustificabilità"* del possesso di armi, si sostituisce il *"pericolo attuale"*, con riferimento esplicito alla tutela della sicurezza e dell'incolumità, pubblica e individuale; sempre dalla *relazione illustrativa*, emerge che la finalità di questa specifica riformulazione sarebbe duplice: da un lato, rafforzare il fondamento legale dei poteri di intervento della polizia, collegandoli a un concetto di pericolo effettivo e attuale; dall'altro, fornire un parametro meno vago e più definito di condotte violente o pericolose in contesti di manifestazioni e di notevoli afflussi di persone.

Restano invece invariati:

- l'**art. 4, comma 2** (che prevede la facoltà di estendere la perquisizione al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone per giungere sul posto);
- l'**art. 4, comma 3** (che prevede la redazione di un verbale delle operazioni compiute, da trasmettere al Procuratore della Repubblica entro 48 ore e -in caso di sola perquisizione personale- da consegnare all'interessato).

°°°°°

Per completezza, va detto che la perquisizione preventiva di cui all'art. 4 L. 152/75 non è un elemento isolato nella legislazione italiana: basti pensare a:

- **perquisizione di cui all'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** (r.d. 773/1931), anch'essa finalizzata alla ricerca di armi;
- **perquisizione di cui all'art. 103 del testo unico stupefacenti** (d.P.R. 309/1990), volta alla ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope;

le quali possono essere compiute anche sulla base di notizie confidenziali e non richiedono la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, la quale, però, è chiamata a valutarne il contenuto ai fini della convalida.

B) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 (*"Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati"*)

L'art. 7, comma 2, della riforma in esame introduce, nel decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, l'art. 11-bis (c.d. *fermo di prevenzione*), facendo salvo però quanto disposto dal precedente articolo 11 (*fermo per identificazione*).
Per tale ragione, prima di affrontare a modifica, appare opportuna una preliminare breve disamina di tale **articolo 11**, da cui emerge che:

a) l'accompagnamento coattivo è teso all'identificazione di persona che rifiuta di dichiarare le proprie generalità;
b) in tal caso, la persona può essere portata negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario a compiere esclusivamente le operazioni di identificazione, che non può protrarsi oltre le 24 ore;

c) l'accompagnamento coattivo può essere disposto anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti;
d) dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni richieste dalla legge, ordina il rilascio della persona accompagnata; al Procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

Tanto premesso, l'**art. 11-bis** prevede dunque [39]:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli **articoli 4** (porto di armi od oggetti atti ad offendere [40]) e **4-bis** (porto di armi di cui non è ammessa licenza) della **legge n. 110 del 1975** o agli **articoli 5** (caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona) e **5-bis** (razzi, bengala, petardi, e altri strumenti fumogeni o emettenti gas, nonché bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere) della legge **22 maggio 1975, n. 152**, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore;
b) dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni su indicate che lo hanno giustificato è data immediata notizia al pubblico ministero, il quale, se riconosce che non ricorrono tali condizioni, ordina il rilascio della persona accompagnata;
c) al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto;

Nell'ipotesi in cui l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie su indicate sono date al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sono informati senza ritardo dell'accompagnamento ed invitati a prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio dello stesso.

L'accompagnamento introdotto dall'art. 11-bis ha carattere preventivo ed è finalizzato ad evitare la commissione di condotte che, messe in atto durante lo svolgimento di manifestazioni, siano atte a turbarne l'ordinato e pacifico decorso.

---

[39] Si riporta il testo del nuovo art. 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, inserito dall'art. 7 del decreto-legge (in neretto le modifiche apportate dalla legge di conversione):
"Art. 11-*bis*.
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.
2.Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.
3.Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.".
3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio».

[40] L'elenco degli oggetti che, senza giustificato motivo o senza preventiva autorizzazione, non possono essere portati fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, contenuto all'articolo 4 è particolarmente nutrito e comprende armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio ma utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Come si legge nella *relazione illustrativa*, il trattenimento è circoscritto in modo espresso ad un limite temporale massimo, è funzionalizzato a finalità specifiche ed opera nel quadro formalmente regolamentato di un servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione di una pubblica manifestazione.
Il potere di accompagnamento e trattenimento, in particolare, è subordinato a una serie di presupposti rapportati a taluni *"indicatori di rischio"*. Gli ufficiali e agenti di polizia, infatti, possono accompagnare in ufficio soltanto persone, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, e sulla base di elementi di fatto, tra cui rientrano il possesso non autorizzato o non giustificato di taluno degli strumenti, oggetti e materiali indicati espressamente, rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. La disposizione, pertanto, subordina l'esercizio del potere a un quadro di elementi oggettivi e soggettivi, che devono essere specifici e concreti, valorizzando il possesso di determinati oggetti, in relazione a specifiche e concrete circostanze spazio-temporali, come indice rilevante della potenziale pericolosità.

Articolo 8 (*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*)

Premessa

L'articolo 8:

a) modifica l'art. 192 del **Codice della strada,** al fine di sanzionare penalmente la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai **controlli stradali**, si dia alla **fuga** mettendo a rischio l'incolumità pubblica;

b) modifica l'art. 382-bis del codice di procedura penale, estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti della predetta fattispecie di reato.

Di seguito, l'analisi delle due norme modificate.

A) Art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*)

In primo luogo, la riforma in questione interviene dunque sull'art. 192 del Codice della strada (*"Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti"*), introducendovi il comma 7-bis che -come anticipato in premessa- prevede sanzioni penali (reclusione da sei mesi a cinque anni) ed altresì sanzioni accessorie per chi, in violazione degli obblighi di cui al comma 1 o al comma 4, si dia alla fuga mettendo in pericolo *l'altrui incolumità* [41].

---

[41] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.
7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della

Da premettere che l'art. 192 CdS prevede, dal comma 1 al comma 5, una serie di obblighi a carico del conducente, e ciascuno di tali obblighi prevede una sanzione amministrativa in caso di violazione.
Nel rinviare, per i dettagli, al testo dell'art. 192 riportato in nota, va qui precisato che:

- il comma 1 prevede l'obbligo, per il conducente, di fermarsi all'ALT, intimato dalle forze di polizia che siano in uniforme o abbiano l'apposito segnale; per la violazione di questo obbligo è prevista la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600;
- il comma 4 prevede l'obbligo di fermarsi al *posto di blocco*; per la violazione di questo obbligo è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

In entrambi i casi appena citati, la sanzione amministrativa è applicata a meno che il fatto non integri anche gli estremi di un reato.
Tanto premesso, dunque, la portata della riforma sta nel fatto che, allorquando la violazione dell'obbligo di fermarsi (all'ALT oppure al *posto di blocco*) sia tale da *mettere in pericolo l'altrui incolumità*, ecco che si configura il nuovo reato.
Tenuto conto dei limiti edittali di pena, è consentito l'**arresto in flagranza** (cfr. però il successivo sub-paragrafo).
Alla sanzione penale (reclusione da sei mesi a cinque anni) si aggiungono due ulteriori sanzioni di carattere amministrativo:

- la sospensione della patente di guida da uno a due anni;
- la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

Per queste due sanzioni, il comma 7-bis dell'art. 192 CdS rimanda al Titolo VI, Capo II, Sezione II del Codice della strada [42].
Trattandosi di vicende dipendenti da un reato, le predette due sanzioni saranno applicate dal Giudice in caso di condanna.

B) Art. 382-bis c.p.p.

In secondo luogo, la riforma in questione interviene sull'art. 382-bis c.p.p. (**arresto in flagranza differita**), introducendo il comma 1-ter [43].
Si deve ricordare che l'art. 382-bis, comma 1 c.p.p. permette di considerare comunque in stato di flagranza colui che risulti essere, inequivocabilmente, l'autore del fatto di reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica. In questi casi, l'arresto è consentito purché sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, non oltre 48 ore dal fatto.
Tanto premesso, dunque, il nuovo comma 1-ter rende applicabili l'arresto in flagranza differita, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di **sicurezza** o **incolumità pubblica** o **individuale.**

***sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*".**

[42] In particolare, gli articoli interessati sono il 218 (per la procedura di sospensione della patente) ed il 213 (per la procedura di confisca).
[43] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 382-bis c.p.p., così come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita)
1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.
1-ter. ***Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale".***

Articolo 8-bis (*"Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori"*)

Si premette che tale norma non ha effetti penali, per cui viene analizzata solo per completezza espositiva.
L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada, ed in particolare:

- art. 7, estendendo la facoltà per i Sindaci dei Comuni, di riservare spazi per la sosta di veicoli adibiti al trasporto valori in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili;
- art. 158, comma 2, che disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli, includendovi -tra le aree soggette a divieto di sosta, anche quelle riservate alle attività di carico e scarico di veicoli adibiti al trasporto valori.

Articolo 9 (*"Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni"*)

Premessa

L'articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, in particolare intervenendo sulle seguenti norme:

a) art. 18 del R.D. 773/1931 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
b) art. 24 del medesimo R.D. 773/1931;
c) art. 654 c.p. (*"Grida e manifestazioni sediziose"*)

Di seguito, le tre norme appena citate saranno analizzate in dettaglio, evidenziando sin d'ora che -mentre la condotta di cui all'art. 654 c.p. era stata già **depenalizzata** nel 1999- le condotte di cui ai due articoli del TULPS vengono **depenalizzate** con la presente riforma, che prevede ora una sanzione amministrativa.
Orbene, secondo la *relazione illustrativa*, la depenalizzazione va inquadrata ***"in un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili"***.
Peraltro, occorre aggiungere che il testo delle norme riformate di cui ai punti a) e b) prevedeva ancora il calcolo delle pene espresso in lire, per cui la riforma è stata anche l'occasione per aggiornarne il passaggio in euro.

A) Art. 18 del R.D. 773/1931 (*"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*)

La **prima modifica**, dunque, riguarda l'articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che disciplina il controllo preventivo e la tutela dell'ordine pubblico in occasione di riunioni.
Composto inizialmente da sette commi, l'art. 18 è stato modificato, da un lato, mediante due interventi (sul terzo e sul quinto comma) e, dall'altro, mediante l'inserimento di ben cinque commi, dopo il quinto comma; alla fine, dunque, gli originari sesto e settimo comma ora sono diventati, rispettivamente, l'undicesimo ed il dodicesimo comma.
Come anticipato in premessa, le violazioni alle disposizioni erano sanzionate penalmente e, dunque, si trattava di reati, mentre ora si tratta di illeciti amministrativi.
Tenendo conto degli interventi effettuati con la legge di riforma, l'art. 18 del TULPS -nel testo vigente dopo la riforma stessa- può essere così ricostruito [44]:

[44] Si riporta il testo dell'art. 18 del R.D. 18.06.1931, n. 773, così come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in grassetto sottolineato corsivo):
"Art. 18 TULP.
1. I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
3. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

1) (al **primo comma, non modificato**), si pone in capo ai promotori di **riunioni in luogo pubblico** o **aperto al pubblico** l'obbligo di darne **preavviso al Questore** almeno tre giorni prima della data fissata;
2) (al **secondo comma, non modificato**), si chiarisce che, nel concetto di *riunione in luogo aperto al pubblico*, sono incluse esplicitamente anche le adunanze indette in forma privata che -per finalità, numero di partecipanti o caratteristiche del sito- perdano il carattere di *riunione privata*;
3) (al **terzo comma, modificato**), viene prevista -come conseguenza del mancato preavviso all'autorità (in luogo dell'originaria sanzione penale)- una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro; detta sanzione, peraltro dalla riforma viene estesa anche a coloro che -senza darne preavviso all'Autorità- siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Invero, lo strumento digitale (sia esso una piattaforma pubblica o un gruppo chiuso di utenti) finisce per assumere la veste di mero mezzo operativo per l'organizzazione di un evento che, per la sua proiezione esterna e fisica, rientra a pieno titolo nel concetto di *"riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico"*. In questi termini, dunque, deve ritenersi che la norma non intenda comprimere la libertà di riunirsi virtualmente in privato, ma unicamente sanzionare l'utilizzo di circuiti riservati per aggirare l'obbligo informativo legato a manifestazioni che andranno a occupare il suolo pubblico;
4) (al **quarto comma, non modificato) -**al fine di limitare al massimo il potere di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, e contestualmente garantire la libertà di manifestazione del pensiero- si attribuisce al Questore la facoltà non già di autorizzare la manifestazione, ma solo quella di impedire lo svolgimento della riunione per motivate ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità, ovvero di imporre specifiche prescrizioni di tempo e di luogo;
5) (al **quinto comma, modificato**), con la medesima tecnica della trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, la pena dell'arresto previste per l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di tempo e di luogo imposte dal Questore è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria di entità compresa tra 1.000 e 12.000 euro;
6) (al **sesto comma, nuovo),** si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per il mancato rispetto degli itinerari stabiliti o delle limitazioni alla circolazione, qualora ne derivi un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica;
7) (al **settimo comma, nuovo)**, la sanzione prevista nel sesto comma viene estesa anche a chi intralci il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato, di tal che la sanzione amministrativa trova applicazione solo nel caso in cui la condotta non integri gli estremi di un illecito penale. A tal proposito, si potrebbero configurare, a titolo di esempio:
    - il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità), che punisce con la reclusione fino a un anno chiunque cagioni un'interruzione o turbi la regolarità di un servizio pubblico, ricordando però che -se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico- la pena può arrivare fino a due anni di reclusione;

---

5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità **sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 12.000. Con la medesima sanzione** sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
6. Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
7. La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
8. Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'***articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152*** o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge.
9. Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.
10. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla ***legge 24 novembre 1981, n. 689***. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
11. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
12. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali".

- il reato di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia al pubblico ufficiale o ad incaricato di un pubblico servizio) oppure ancora il reato di cui all'articolo 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) nel caso in cui l'opposizione al funzionamento dei servizi di soccorso avvenga mediante condotte minatorie o violente;
- il reato di cui all'art. 432 c.p., qualora l'intralcio ai trasporti destinati al soccorso metta in pericolo la sicurezza dei trasporti stessi;

8) (all'**ottavo comma, nuovo**)**,** si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro a carico di chi turbi il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza (anche in tal caso, solo qualora il fatto non costituisca reato), prevedendo un sensibile aggravamento (da 2.000 a 10.000 euro) qualora la turbativa sia posta in essere da persone "travisate" che facciano ricorso ai **mezzi di cui all'articolo 5 della legge n. 152/75** (ovvero caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quali potrebbero essere passamontagna o sciarpe), o che siano **in possesso di strumenti atti ad offendere** di cui all'art. 5-bis della medesima legge (quali razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere);

9) (al **nono comma, nuovo**), si prevede l'aumento ulteriore della sanzione amministrativa, da un terzo alla metà, in caso di reiterazione, nell'arco di un biennio, delle violazioni previste dall'articolo 18 nel biennio, ovvero nel caso di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio;

10) (al **decimo comma, nuovo**), si attribuisce la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni della disciplina sulle riunioni pubbliche al Prefetto (secondo le procedute previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689), stabilendosi espressamente che per tali fattispecie non è ammesso il pagamento in misura ridotta; analogamente a quanto previsto negli artt. 1 e 2 della medesima legge 54/2026 che si sta commentando, sotto il profilo finanziario, la norma prescrive che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal novellato articolo 18 del TULPS affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'ulteriore aggiunta che tali risorse sono vincolate all'incremento del Fondo risorse decentrate, con la specifica finalità di remunerare le maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile;

11) (all'**undicesimo comma, non modificato**), si prevede la non punibilità per chi -prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa- si ritiri dalla riunione;

12) (al **dodicesimo comma, non modificato**), si prevede che la disciplina ora descritta non trovi applicazione nei confronti delle riunioni elettorali, che pertanto non abbisognano neppure di essere preannunziate al Questore.

B) Art. 24 del R.D. 773/1931 ("*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*")

La **seconda modifica** riguarda l'articolo 24 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che sanziona il rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento della riunione pubblica o dell'assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico [45].

Per le ragioni espresse nella *Premessa* dell'art. 9 della legge 54/2026, tale fattispecie -che finora costituiva reato, punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da 30 a 413 euro- è stata depenalizzata, ed ora è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. Analogamente a quanto previsto nell'art. 18, comma 10, dello stesso TULPS, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

---

[45] **Si riporta il testo dell'art. 24 del R.D. 18.06.1931, n. 773, così come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in grassetto sottolineato corsivo):**

"Art. 24 (Art. 23 T. U. 1926).

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento ***sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta****".*

C) Art. 654 c.p. (*"Grida e manifestazioni sediziose"*)

La **terza modifica** riguarda l'art. 654 c.p. [46].

In questo caso -come anticipato in premessa- la depenalizzazione era già intervenuta nel 1999, grazie all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507; pertanto, con la riforma in esame, il Legislatore si è limitato a sostituire il calcolo in lire con il calcolo in euro, peraltro con un incremento rispetto al mero raffronto del valore lire/euro., sostituendo la sanzione amministrativa, ivi prevista, con quella *"da euro 400 a euro 2400*".

Tanto premesso -e prendendo spunto dal *Dossier* elaborato dagli Uffici studi del Parlamento- occorre dire che l'articolo 654 c.p. sanziona la condotta di chiunque compia *manifestazioni* o *emetta grida di carattere sedizioso* in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, ovvero nell'ambito di una riunione che non debba considerarsi privata ai sensi della legge.

Non hanno rilievo, pertanto, le attività svolte *in privato*, e ciò è rilevante ai fini della tutela della libertà di manifestazione del pensiero: quel che il legislatore mira a sanzionare è ciò che, a vario titolo, abba una *rilevanza pubblica*, evidentemente per il rischio che ciò potrebbe comportare per l'ordine pubblico.

Nel dettaglio:

a) quanto al termine ***manifestazione***, esso può includere ogni azione -verbale o comportamentale- attraverso cui si esprime un pensiero o un sentimento, ivi comprese, dunque, le scritte o i disegni murari;
b) quanto al termine ***grida*****,** appare evidente che il carattere distintivo va identificato nelle espressioni verbali caratterizzate dalla natura concitata e ad alta voce, che evidentemente possono costituire pericolo per l'ordine pubblico;
c) tali modalità esecutive sono previste in via alternativa ed equivalente, con la conseguenza che la realizzazione di entrambe nel medesimo contesto integra un unico illecito amministrativo.

Ovviamente non qualunque *manifestazione* o qualunque *grida* è rilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, ma solo quelle condotte che abbiano carattere di **sediziosità.**

Un utile criterio per distinguere la *sediziosità* o meno di una manifestazione ci viene offerto da una (sia pure risalente) sentenza della Corte Costituzionale che -chiamata a suo tempo a verificare la legittimità costituzionale degli artt. 654 c.p. e 655 cp. (*"Radunata sediziosa"*)- affermò il principio (ancora oggi valido, benchè l'art. 654 c.p. non abbia più rilevanza penale) secondo cui *"**atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico**"* **(Corte Costituzionale, sentenza n. 15/1973 - Udienza Pubblica del 24/01/1973 - Deposito del 27/02/1973).**

La Corte Costituzionale, in tale sentenza ha anche sostenuto che vanno riconosciuti ***"limiti e condizioni che lo disciplinino onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso"***, per cui quelle disposizioni (art. 654 e 655 c.p.) ***"rispondono alla necessità di assicurare l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, tendono cioè a garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettività"***, perché ***"anche il diritto di libera manifestazione del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico".***

Ovviamente non è sufficiente -perché si configuri la violazione dell'art. 654 c.p.- una generica *violenza dell'atteggiamento*, essendo necessario un comportamento oggettivamente rivolto contro i pubblici poteri o gli organi dello Stato.

Il requisito della ***pubblicità della condotta*** è essenziale e si considera soddisfatto quando il fatto avviene in luoghi liberamente accessibili o in riunioni che, per lo scopo, il numero di partecipanti o il luogo di svolgimento, perdono il carattere di riservatezza.

---

[46] Si riporta il testo dell'art. 654 c.p., così come modificato dall'art. 9, comma 2, legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in *grassetto sottolineato corsivo)*:

"Art. 654 (Grida e manifestazioni sediziose)

*Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 400 ad € 2.400".***

Articolo 10 (*"Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico"*)

Premessa

L'articolo 10 prevede nuove disposizioni [47] che hanno la finalità di limitare le occasioni di pericolosità talvolta derivanti dall'*aggregazione collettiva*, introducendo la possibilità di adottare provvedimenti limitativi:

a) da parte del Giudice (art. 10, commi 1 e 2);
b) da parte del Questore (art. 10, comma 3);

e prevenendo altresì:

c) una specifica aggravante per la violazione dei provvedimenti appena citati (art 10, comma 5).

A) I provvedimenti di competenza del Giudice (art. 10, commi 1 e 2)

L'**art. 10, comma 1,** stabilisce che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna per uno dei gravi delitti (di seguito specificati) commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, ha la facoltà di imporre al reo il **divieto di partecipare a pubbliche riunioni** o assembramenti della medesima natura di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato.
Tale divieto -assimilabile ad una *misura interdittiva*- trova applicazione solo nel caso in cui i delitti siano stati commessi **in occasione o a causa** di tali eventi collettivi e deve riguardare manifestazioni della medesima natura o tipologia di quella in cui è maturato l'illecito.
I reati in relazione ai quali il Giudice può disporre il divieto sono i seguenti (l'elenco è stato integrato in sede di conversione in legge):

a. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
b. atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
c. violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), se aggravati ai sensi dell'articolo 339 c.p.;
d. devastazione, saccheggio e strage diretti contro la sicurezza dello Stato (art. 285 c.p)
e. strage (art. 422 c.p.);
f. incendio (art. 423 c.p.);
g. danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), se aggravato ai sensi dell'articolo 425 c.p.;
h. attentato alla sicurezza dei trasporti ex articolo 432 c.p.;
i. omicidio (art. 575 c.p.) o tentato omicidio (56-575 c.p.);
j. omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
k. lesioni personali (art. 582 c.p.), se aggravate dall'articolo 583 c.p. o dall'art. 585 c.p. (lesioni con armi, sostanze corrosive, con travisamento o in più persone riunite);

---

[47] **Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge (in *grassetto sottolineato corsivo* le modifiche apportate dalla legge di conversione):**
"Art. 10. (*Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico*)
1.Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, ***336, 337, 338 se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo, 339,*** *419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e* ***584 e 635, terzo comma,*** *del Codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.*
2.Con la medesima sentenza di condanna ***di cui al comma 1*** *il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera* a), *del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.*
3.Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
4.In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5.In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'art. 389 del Codice penale è raddoppiata".

l. lesioni personali a pubblico ufficiale o addetti al servizio sanitario (art. 583-*quater* c.p.);
m. danneggiamento aggravato (art. 635, terzo comma, c.p.).

In sostanza, dunque, dopo una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'elenco appena riportato, commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, il Giudice ha la facoltà di disporre il divieto di partecipazione a ulteriori eventi della medesima natura.
Il divieto introdotto dalla riforma è assimilabile ad altre misure già presenti nel nostro ordinamento, quali il ***Daspo sportivo*** previsto dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e il c.d. ***Daspo urbano*** introdotto dal Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, benchè si tratti di provvedimenti amministrativi, di competenza dell'Autorità di Polizia.
Tutte le misure in questione hanno la medesima finalità di prevenire situazioni di rischio in contesti collettivi, e -sulla scorta di alcuni interventi della Corte Costituzionale- richiedono ovviamente adeguata motivazione, che tenga conto della gravità del fatto e della personalità dell'interessato. Peraltro, i divieti del Questore a cui si è fatto cenno prevedono sempre un controllo giurisdizionale.
Il divieto imposto dal Giudice non ha **durata** illimitata: invero esso ha una durata fissata entro un intervallo compreso tra uno e tre anni; qualora la pena inflitta con la sentenza di condanna superi tale limite, l'interdizione sarà pari alla durata della pena, con un tetto massimo di dieci anni.

°°°°°

L'**art. 10, comma 2,** consente al Giudice di disporre anche **l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.**
In questo caso, si tratta della **pena accessoria** prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 122 del 1993 (convertito dalla legge n. 205 del 1993), avente ad oggetto *"Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"*.
Come si legge nella *relazione illustrativa*, si tratta di una ulteriore misura, "riparativa" in senso ampio, tesa al recupero del reo ed alla *ricucitura* dell'offesa recata alla collettività o alla singola persona offesa.

B) I provvedimenti di competenza del Questore (art. 10, commi 3 e 4)

L'articolo 10, comma 3, attribuisce al Questore -nel caso in cui sussistano specifiche ragioni di pericolosità- la facoltà di imporre al condannato l'**obbligo di comparizione personale** presso un ufficio di polizia (o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato) in orari definiti nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto.
Tale provvedimento richiede ovviamente adeguata motivazione e deve indicare specifiche modalità applicative che non pregiudichino i diritti fondamentali del destinatario relativi alla **salute, alla mobilità e al lavoro**.
Come sottolineato nella *relazione illustrativa*, questa norma è stata introdotta allo scopo di rendere più effettivo il divieto di cui al comma 1, prevedendo lo stesso meccanismo, già ampiamente collaudato nel settore sportivo (articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 [48]) e in quello della sicurezza delle città (artt. 13 e 13-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017).

°°°°°

L'**articolo 10, comma 4**, prevede le modalità applicative del provvedimento che il Questore può adottare a norma del precedente comma (ovvero l'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia): a tal fine vengono richiamate le stesse modalità applicative previste a proposito del richiamato *Daspo sportivo*, ovvero quelle di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, commi 2-bis, 3 e 4, che prevedono le varie garanzie per i soggetti sottoposti a tale misura.
In particolare, l'art. 6 L. 401/1989:

- al **comma 2-*bis*** prevede che la notifica del provvedimento questorile debba necessariamente contenere l'avviso che l'interessato ha la facoltà di presentare - personalmente o attraverso un difensore- memorie o deduzioni scritte al giudice competente per la convalida;
- al **comma 3** prevede l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, il quale, qualora ne ricorrano i presupposti, ne chiede la convalida al GIP entro 48 ore dalla notifica del provvedimento, a pena della inefficacia delle prescrizioni imposte nel caso di mancata richiesta di convalida entro il termine su indicato ovvero nel caso di mancata convalida da parte del GIP nelle 48 ore successive;

[48] Si riporta l'art. 6, limitatamente al comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401:
"2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1".

- al **comma 4** prevede possibilità di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida.

C) L'aggravante per la violazione dei provvedimenti del Giudice e del Questore (art. 10, comma 5)

L'**articolo 10, comma 5** che, in caso di violazione del divieto di partecipazione (di cui al comma 1, imposto dal Giudice) o dell'obbligo di comparizione (di cui al comma 3, imposto dal Questore), la pena prevista dall'**articolo 389 del codice penale (**che punisce **l'inosservanza delle pene accessorie con la reclusione da due a sei mesi)** viene espressamente **raddoppiata** [49].

Articolo 11 (*"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico"*)

Premessa

L'articolo 11 inserisce diverse novità in materia di lesioni personali, modificando il Codice penale e il Codice di procedura penale.
Come emerge dalla *relazione illustrativa*, le modifiche introdotte mirano a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale scolastico e del personale addetto ai servizi di trasporto ferroviario, al fine di garantire a queste figure professionali lo svolgimento della propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo.
Quanto all'**ambito scolastico**, si sono registrati negli ultimi anni diversi episodi di violenza verbale e/o fisica esercitata da studenti, e/o loro familiari, nei confronti di dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
L'ambito scolastico è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che -con la legge 4 marzo 2024, n. 25- aveva introdotto disposizioni normative tese ad aggravare le pene a carico di chi commette atti di violenza fisica o morale nei confronti del personale scolastico, a tal fine modificando gli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale (**cfr. sul punto specifico la Direttiva n. 11/2024 del 22.03.2024**).
Inoltre, con l'articolo 3 della legge 1 ottobre 2024, n. 150, a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici, era stata introdotta una sanzione civile, volta alla riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, a carico di coloro che commettono reati nei confronti del personale della scuola.
L'esigenza di tutelare i professionisti e i lavoratori operanti nel sistema scolastico continua, tuttavia, ad essere attuale e costituisce la base di quest'ulteriore intervento normativo.
Quanto all'**ambito ferroviario**, le cronache ci narrano di condotte aggressive poste in essere da viaggiatori ai danni di personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario; di qui l'esigenza di intervenire anche in tale settore.
La *difesa* di questi due ambiti viene realizzata dal Legislatore attraverso un triplice intervento normativo con il quale, in particolare:

a) si interviene sull'art. 583-quater c.p. (lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese) estendendone l'applicabilità alle condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell'atto o a causa dell'adempimento delle rispettive funzioni;

[49] **Si riporta il testo dell'art. 389 c.p.:**
"«Art 389 (Inosservanza di pene accessorie).
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata"

b) si interviene sull'art. 582 c.p., estendendo la procedibilità d'ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del dirigente scolastico o di un membro del personale docente della scuola, ed altresì nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico;
c) si interviene sull'art. 380, comma 2 c.p.p., estendendo alle suddette fattispecie l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

A) Le modifiche all'art. 583-quater c.p.

A/1) Le modifiche all'art. 583-quater c.p. in generale

Si premette che, nella formulazione precedente alla modifica che qui si commenta, l'art. 583-quater c.p.:

- al **comma 1**, punisce le lesioni personali cagionate ad un *ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni*, distinguendo tra lesioni ***semplici*** (reclusione da due a cinque anni), lesioni ***gravi*** (reclusione da quattro a dieci anni) e lesioni ***gravissime*** (reclusione da otto a sedici anni);
- al **comma 2**, punisce le lesioni ai danni di chi esercita *"una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché ... chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementari in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività"*;
- all'**ultimo comma** (3, ora 4), punisce invece le lesioni cagionate -in occasione di manifestazioni sportive- agli arbitri o agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Tanto premesso, le novità apportate dalla nuova legge interessano il comma 2 (che viene modificato) ed il comma 3 (che viene introdotto *ex novo*) dell'art. 583-quater c.p. [50].

In merito alla natura della lesione subita, ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è ***grave*** se dal fatto deriva pericolo di vita o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è ***gravissima*** se dal fatto deriva un malattia probabilmente o certamente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione di un arto che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella.

A/2) Art. 583-quater, comma 2, c.p.

Al comma 2 -appena ricordato- viene estesa la punibilità a chi cagiona lesioni personali ad un *dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola*, prevedendo lo stesso regime sanzionatorio descritto al comma 1, a seconda del tipo di lesioni.

A/3) Art. 583-quater, comma 3, c.p.

Il comma 3 -introdotto dalla legge che si sta commentando- punisce le lesioni personali cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tale attività.

---

[50] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 583-quater c.p., così come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. b) della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"Art. 583-quater ***(Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive").***
1. *Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.*
2. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a *personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.*
3. Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.
4. *Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse."*

Quanto alle sanzioni, sono quelle di cui al comma 1, ovvero la reclusione da due a cinque anni (per le lesioni ***semplici***), reclusione da quattro a dieci anni (per le lesioni ***gravi***), reclusione da otto a sedici anni (per le lesioni ***gravissime***).

A/4) Art. 583-quater c.p. (rubrica)

Coerentemente, in considerazioni delle modifiche introdotte dalla legge 54/2026, la rubrica dell'art. 583-quater c.p. è stata aggiornata, mediante l'elencazione di tutte le categorie professionali alle quasi si applica la normativa in questione (*"Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, **a personale scolastico o educativo**, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione **o** accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto **pubblico** o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive""*) [51].

B) Le modifiche all'art. 582 c.p. – La procedibilità di ufficio

La nuova normativa (in particolare, l'art. 11, comma 1, lett. a) modifica l'art. 582 c.p., intervenendo sulla procedibilità [52].

Il delitto di lesioni, in genere, è procedibile a querela, con le eccezioni indicate al secondo ed al terzo comma. Orbene, come si evince anche dalla lettura dei lavori preparatori della legge [53], per effetto del richiamo all'art. 583-quater c.p. (così come modificato dalla legge, nei termini appena descritti), le lesioni ora sono procedibili di ufficio, **oltre** che nei casi già sinora previsti, ovvero:

a) lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.;
b) lesioni commesse in danno del personale sanitario e sociosanitario;
c) lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577, comma 1, n. 1, c.p. [54] e nell'art. 577, comma 2, c.p. [55] (ovvero le lesioni in ambito *intrafamiliare*).
d) le condotte realizzate in presenza dei presupposti che integrano le circostanze aggravanti del reato di omicidio ex artt. 576 e 577 c.p. (cfr. art. 585 c.p.);
e) lesioni che comportano una malattia di durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità;

anche nei **seguenti due casi**:

f) lesioni commesse in danno del dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
g) lesioni commesse in danno del personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario.

---

[51] Con l'occasione la rubrica è stata aggiornata anche in relazione ad una ulteriore ipotesi, già introdotta nel corpo della norma con l'art. 15, comma 1, lett. b), del d.l. 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119: ossia l'estensione agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (comma 1, lett. c).

[52] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 582 c.p., così come modificato dall'art. 11, comma 1 lett. a) della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"Art. 582 (Lesione personale)
1. *Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo **e terzo comma**, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577.*
3. *Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".*

[53] cfr. Dossier del Servizio studi del Senato, 17.04.2026.

[54] **Dalla lettura combinata degli artt. 585 e 577, comma 1, n. 1, c.p., si tratta delle lesioni commesse** *"contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva".*

[55] **Dalla lettura combinata degli artt. 585 e 577, comma 2, c.p., si tratta delle lesioni commesse contro** *"il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta".*

Ovviamente, nei casi di cui ai punti b), f) e g) sopra elencati, affinchè la procedibilità sia di ufficio, è richiesto che le persone offese abbiano subito lesioni ***nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio***.

C) Le modifiche all'art. 380 c.p.p. – L'arresto obbligatorio in flagranza di reato

Intervenendo sull'articolo 380, comma 2, lettera a-*ter*), del codice di procedura penale [56] (in particolare, mediante un richiamo onnicomprensivo al delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo

[56] **Si riporta la nuova formulazione dell'art. 380 c.p., così come modificato dall'art. 11, comma 2, della legge 54/2026 (le parti modificate sono riportate in carattere grassetto sottolineato):**
"Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-ter) ***delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;***
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c), d) , f) , g) , i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

e terzo comma, del codice penale) la legge in commento (art. 11, comma 2) estende l'arresto obbligatorio in flagranza a tutte le ipotesi di lesioni personali elencate nell'art. 583-quater, commi 2 e 3, c.p. e dunque:

a) lesioni commesse in danno del personale sanitario e sociosanitario;
b) lesioni commesse in danno del dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
c) lesioni commesse in danno del personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario;

sempre che, ovviamente, si tratti di lesioni patite *nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio*.

Articolo 12 (*"Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione"*)

Premessa

L'**articolo 12** interviene in materia di iscrizione della notizia di reato in presenza di una causa di giustificazione e di attività di indagine svolta -in riferimento alla suddetta ipotesi- dall'Autorità giudiziaria, attraverso:

a) la modifica dell'art. 335 c.p.p., con inserimento del comma 1-bis.1;
b) la creazione di un nuovo articolo, il 335-quinquies c.p.p..

Questa riforma -come si legge nella *relazione illustrativa*- risponde all'**esigenza di evitare**, rispetto a situazioni caratterizzate dalla presenza di una causa di giustificazione supportata dall'evidenza, **l'effetto *"stigmatizzante"*** che viene di regola collegato all'iscrizione nel registro degli indagati, ma anche di escludere ogni residuo effetto giuridico negativo che è ancora riconnesso a quella iscrizione, malgrado il disposto dell'art. 335-*bis* c.p.p. [57].

Prospettata inizialmente, nel dibattito politico, come possibile ***"scudo penale"*** a tutela delle forze di Polizia, in realtà la norma in esame (almeno nella sua espressione definitiva, già nella forma del decreto-legge, evidentemente per superare possibili dubbi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.) si riferisce a tutti i cittadini, e dunque non solo alle forze di polizia.

Di seguito vengono analizzati i due aspetti della nuova normativa.

A) Articolo 335, comma 1-bis.1, c.p.p.

Attraverso l'**art. 12, comma 1**, della legge di riforma, viene aggiunto un comma (1-*bis*.1) all'art. 335 del codice di procedura penale, al fine di stabilire che il Pubblico Ministero non deve provvedere all'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, previsto dal medesimo art. 335 c.p.p., *"quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione"*, ma deve annotare *"in separato modello"*, l'annotazione preliminare (**comma 1)**.

Nel premettere che (come si legge nel *Dossier* che accompagna i lavori parlamentari) **l'iscrizione della notizia di reato non è un atto automatico e dovuto, bensì un atto di esclusiva competenza del Pubblico Ministero**, che diventa obbligatorio solo a seguito di scrutinio positivo dei presupposti che lo rendono tale e che, inoltre, servono a orientare sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia, va detto che la riforma in questione si colloca idealmente in un percorso avviato -nelle linee generali- dalla c .d. *riforma Cartabia* con l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 335 c.p.p., con il quale si è precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro del nome

---

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis".

[57] Si riporta il testo dell'art. 335-bis c.p.p.:
Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi).
1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito".

di un soggetto come autore del fatto oggetto di una notizia di reato, è necessario che risultino *"indizi"* a carico del soggetto da iscrivere.
Infatti -sempre prendendo spunto dalla *relazione illustrativa*- come, mediante la *riforma Cartabia*, il Legislatore aveva richiesto *un livello minimo di attribuibilità della responsabilità per il fatto ad un determinato individuo, al fine della sua iscrizione*, così -con la riforma che qui si commenta- si fa un ulteriore passo avanti, al fine di evitare l'iscrizione (con tutte le conseguenze che l'iscrizione comporta) nel caso in cui la responsabilità già risulti esclusa (o meglio: appaia esclusa) per la presenza di una causa di giustificazione.
A proposito delle ***cause di giustificazione***, in tale categoria rientrano certamente:

a. il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p. [58]);
b. l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art. 51, primo comma c.p. [59]);
c. la legittima difesa (art. 52 c.p. [60]);
d. l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p. [61]);
e. lo stato di necessità (art. 54, primo comma c.p. [62]).

E tuttavia, al fine evidente di rendere comunque *tracciabile* la notizia, si prevede che, in queste ipotesi, la *notitia criminis* non venga iscritta seguendo le forme ordinarie, bensì in un **registro separato** attraverso l'istituto della cd. **annotazione preliminare**, per la quale si fa rinvio al successivo capitolo dedicato all'art. 13 della riforma, dedicato proprio a tale aspetto.

---

[58] **Si riporta il testo dell'art. 50 c.p.:**
Art. 50 (Consenso dell'avente diritto)
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

[59] **Si riporta il testo dell'art. 51 c.p.:**
Art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

[60] **Si riporta il testo dell'art. 52 c.p.:**
Art. 52 (Difesa legittima)
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

[61] **Si riporta il testo dell'art. 53 c.p.:**
Art. 53 (Uso legittimo delle armi)
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

[62] **Si riporta il testo dell'art. 54 c.p.:**
Art. 54 (Stato di necessità)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

B) Articolo 335-quinquies c.p.p. (*"Attività di indagine in presenza di una causa di giustificazione"*)

L'**art. 335-quinquies c.p.p.** (introdotto dall'articolo 12, comma 2, della legge di riforma) ha ad oggetto le attività di indagine che può svolgere l'Autorità giudiziaria, nonché le garanzie che assistono la persona a cui è attribuito il fatto nei casi di annotazione preliminare ex art. 335, comma 1-bis.1 c.p.p.

Dalla lettura di tale nuova norma emergono i seguenti elementi:

1) al **comma 1**, si prevede che, nei suddetti casi di annotazione preliminare, in presenza di una causa di giustificazione, si applicano, alla persona a cui è attribuito il fatto, i **medesimi diritti e garanzie** che assistono il soggetto indagato ed ogni altra disposizione ad esso relativa, con un implicito richiamo a quanto previsto dall'art. 61 c.p. [63], come si ricava dalla lettura sia della *relazione illustrativa* che del *dossier* di accompagnamento alla legge;
2) al **comma 2**, si disciplinano le attività successive per cui:
   1) se il PM ritiene di non dover procedere ad ulteriori accertamenti- assume, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dall'annotazione preliminare, le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione; detti accertamenti;
   2) se il PM ritiene invece necessario disporre ulteriori accertamenti (come si evidenzia nella *relazione illustrativa*, gli accertamenti devono essere ulteriori *rispetto a quanto già rappresentato dalla notizia di reato che ha dato luogo all'annotazione*) -compresi quelli da svolgere con le forme e le garanzie ex art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)- procede senza ritardo e comunque entro 120 giorni dall'annotazione preliminare;
   3) svolti e conclusi i predetti *accertamenti ulteriori*, il PM procedente (a meno che non ritenga di espletare le attività prescritte dai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo) assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori 30 giorni (dalla conclusione delle operazioni di accertamento);
3) al **comma 3,** si prevede che, nel caso si debba procedere ad incidente probatorio, il Pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis c.p.p. (dunque, l'ordinario *modello 21*);
4) al **comma 4**, si prevede che qualora, a seguito degli accertamenti e delle attività eseguite, il PM decida di procedere all'iscrizione ex art. 335, comma 1-bis c.p.p. (dunque, all'iscrizione a *modello 21*), i termini per la conclusione delle indagini preliminari ex art. 405 c.p.p. decorrono dalla data dell'annotazione preliminare di cui all'art. 335, comma 1-bis.1 (e, dunque, non dalla successiva iscrizione a modello 21); a tal ultimo proposito -come si rileva dalla *relazione illustrativa*- quest'ultima previsione dovrebbe evitare che la tardiva iscrizione, consentita dal nuovo meccanismo processuale, possa poi comportare un allungamento dei termini di durata delle indagini.

Articolo 13 (*"Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione"*)

L'**articolo 13** prescrive che con decreto del Ministro della giustizia venga data attuazione all'istituzione del **registro per l'annotazione preliminare** del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

In effetti, con Decreto Ministeriale 22 aprile 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30.04.2026, il Ministro ha istituito il citato registro, il cui *fac-simile* è inserito nel citato Bollettino.

---

[63] Si riporta il testo dell'art. 61 c.p.p.:
"Art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato)
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito".

Il Registro è denominato ***Modello 45 bis*** e si compone di 17 colonne; allo stato, ed in vista dell'adozione di un registro informatico, esso può essere mantenuto in modalità cartacea.
Con ordine di servizio n. 26/2026 del 5.05.2026, tale registro è stato formalmente istituito presso questo Ufficio, e vi era riserva di fornire ulteriori disposizioni con la presente direttiva (cfr. *infra*, a proposito delle *Linee guida* interne).

Articolo 14 (*"Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"*)

L'**articolo 14**, **comma 1** reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco.
Nello specifico, si dispone che la disciplina di cui agli artt. 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad **annotazione preliminare** ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis.1 c.p.p.
Orbene:

- quanto all'art. 22 D.L. 48/2025, tra l'altro esso prevede che, a decorrere dall'anno 2025, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché ai vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, sia riconosciuta la possibilità di ricevere una somma a fronte delle spese legali (di importo non superiore a 10.000 €), quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia, con la specificazione che possono accedere al beneficio anche il coniuge, il convivente di fatto e i figli del dipendente deceduto, fatta salva in ogni caso la rivalsa dell'Amministrazione in caso di accertamento della responsabilità del dipendente a titolo di dolo;
- quanto all'art. 23 D.L. 48/2025, esso contiene una norma pressoché identica a beneficio del personale delle Forze armate.

Il **comma 2 esclude** dall'**obbligo di tracciabilità** i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della **detassazione dei rimborsi spese** spettanti, **dal 1° gennaio 2025**, al **personale** delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.
Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 2-bis, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 ottobre 2026 il termine per disporre **trasferimenti di personale** dei vigili del fuoco, nonché appartenente al ruolo dei direttivi con funzioni operative, anche in deroga al requisito di permanenza minima in sede di prima assegnazione.

Articolo 15 (*"Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari"*)

L'**articolo 15** modifica la disciplina delle c.d. *"**operazioni sotto copertura**"*, prevedendo che essa sia estesa anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai **nuclei investigativi** del **Corpo di polizia penitenziaria**, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose nell'ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.
Prendendo spunto dalla *relazione illustrativa*, occorre evidenziare che un ruolo importante, negli ultimi anni, è stato riservato alle attività del Corpo della Polizia Penitenziaria riguardanti la prevenzione ed il contrasto alla criminalità in ambito penitenziario.
Infatti, il particolare contesto delinquenziale del nostro Paese -in cui i gruppi maggiormente attivi sul territorio si sono sempre più spesso spinti ad operare anche negli istituti penitenziari- e la conseguente necessità di potenziare strutturalmente le capacità e le articolazioni investigative della Polizia penitenziaria, ha portato alla decisione (realizzata con D.M. 14 giugno 2007) di creare un apposito Servizio centrale di polizia giudiziaria del Corpo, ovvero il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C).
Tale Nucleo, attualmente disciplinato dal D.M. 28 luglio 2017, è esplicitamente qualificato dall'art. 2, co. 1, quale unico "*servizio centrale di polizia giudiziaria*" del Corpo, al quale è affidato il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Nel quadro dei compiti istituzionali affidati al Corpo dall'art. 5 della Legge n. 395/1990, la vigente normativa (art. 3 co. 3 del citato decreto ministeriale) assegna al Nucleo Investigativo Centrale la competenza per fatti di reato commessi in ambito penitenziario, anche avvalendosi degli undici Nuclei Investigativi Regionali (N.I.R.), istituiti nel 2017, dislocati presso i corrispondenti provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, quali articolazioni regionali del Servizio centrale.
Il citato art. 3, comma 5, del D.M. 14 giugno 2007 prevede che l'attività investigativa, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale; delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell'ordine costituzionale; indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero che interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è situato l'istituto e indagini di speciale complessità che ne richiedano necessariamente l'impiego.
Alla luce dei positivi esiti investigativi raggiunti, ed allo scopo di potenziare ulteriormente le opzioni investigative a disposizione delle attività di polizia giudiziaria condotte in carcere ed altresì per rafforzare la sicurezza degli istituti penitenziari, il Legislatore ha inteso estendere agli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai Nuclei Investigativi (Nucleo Centrale e Nuclei Regionali), nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito penitenziario, la possibilità di operare con la modalità c.d. ***"sotto copertura"*** disciplinata dall'art. 9 della legge n. 146/2006.

°°°°°

Dopo questo ampio inciso esplicativo del ruolo dei *Nuclei Investigativi* della Polizia Penitenziaria, va dunque evidenziato che l'art. 15 della riforma in esame modifica l'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura, inserendo, dopo la lettera b-ter), la **lettera b-*qua*ter).**
Con tale modifica, dunque, si prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza**,** al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad una serie di reati, ovvero:

- delitti compiuti avvalendosi della **forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento** da più persone riunite in occasione di **rivolte** all'interno di uno o più istituti penitenziari;
- alcuni **delitti contro la personalità internazionale dello Stato** (Libro II, Titolo I, Capo I del codice penale): Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270-*bis* c.p.), "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270-*quater* c.p.), "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270-*quinquies* c.p.), "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270- *quinquies*.1 c.p.);
- talune **fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione commesse dai pubblici ufficiali** (Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale): "Concussione" (art. 317 c.p.), "Corruzione per l'esercizio della funzione" (cd. corruzione impropria) (art. 318 c.p.), "Corruzione in atti giudiziari" (art. 319-*ter* c.p.), "Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio" (art. 320 c.p.), "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" (art. 322-*bis* c.p.).
- alcuni specifici **reati contro l'autorità delle decisioni giudiziarie** (Libro II, Titolo III, Capo II): "Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive" (art. 391 c.p.), "Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni" (art. 391-*bis* c.p.), "Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti" (art. 391-*ter* c.p.);
- alcuni **delitti contro la libertà personale** (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sez. II): "Violenza sessuale" (art. 609-*bis* c.p.), "Atti sessuali con minorenne" (art. 609-*quater* c.p.), "Violenza sessuale di gruppo" (art. 609-*octies* c.p.), nonché il delitto di "Tortura" (art. 613-*bis* c.p.) previsto dalla Sez. III (delitti contro la libertà morale) del medesimo Capo;
- il reato di **istigazione a delinquere** *ex* art. 414 c.p. **commesso con finalità di terrorismo** ai sensi dell'art. 270-*sexies* c.p.;
- i delitti *ex* artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (T.U. **stupefacenti**) che reprimono, rispettivamente, la "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope" e "l'Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope";

compiano ***"sotto copertura"*** una delle seguenti attività:

a) acquisto, ricezione, sostituzione o occultamento di denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché beni ovvero di cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato;

b) accettazione dell'offerta o della promessa dei beni, delle cose o delle utilità di cui al punto che precede;
c) condotte di ostacolo all'individuazione dei suddetti beni ovvero di consentire l'impiego degli stessi;
d) corresponsione di denaro o di altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri;
e) promessa o dazione di denaro o di altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerare questi ultimi;
f) il compimento di attività prodromiche e strumentali a quelle sopra elencate.

La norma su indicata prevede che restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del Codice di procedura penale e delle prerogative dell'Autorità giudiziaria.

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Di seguito, vengono fornite alcune *linee guida operative* a beneficio della Polizia Giudiziaria esterna, utili ad affrontare le complesse problematiche introdotte dalla legge in esame.
Ovviamente, per le parti che non hanno una stretta rilevanza penale (si pensi all'intero impianto delle sanzioni amministrative) esse hanno una finalità solo orientativa per le forze di Polizia, trattandosi di campi non di competenza della Procura.
Le *linee guida operative* hanno un'unica numerazione consecutiva, pur essendo riferite ad una pluralità di norme.
Ovviamente esse soso suscettibili di adattamenti o modifiche con la pratica quotidiana.

A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Porto di armi od oggetti atti ad offendere"*)

1) Procedere alla denunzia alla Procura della Repubblica (con sequestro, ove rinvenuti) nel caso di:
   a) porto -fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze, ed in assenza di autorizzazione- di armi proprie, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e storditori elettrici (**art. 4, comma 1, L. 110/75**);
   b) porto -fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze, a meno che non vi sia un *giustificato motivo*- di strumenti atti ad offendere, quali: bastoni con puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, puntatori laser di classe pari o superiore a 3b, e ogni altro oggetto che, per le circostanze di tempo e di luogo, appaia chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona (**art. 4, comma 2, L. 110/75**);
   c) porto di *armi* o di *strumenti atti ad offendere*:
      - nel corso o in occasioni di *manifestazioni sportive* (**art. 4, comma 3, L. 110/75**);
      - in occasione di *riunioni pubbliche* (**art. 4, comma 4, L. 110/75**, per le armi, vi sia o meno l'autorizzazione; **art. 4, comma 5, L. 110/75**, per gli *strumenti atti ad offendere*);
      - da parte di persone travisate ed in più persone riunite, oppure all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, oppure ancora nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto (**art. 4, comma 6, L. 110/75**);
   d) porto -fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze- di:
      - strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza eccedente gli otto centimetri;
      - strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano (**art. 4, comma 8, L. 110/75**).

2) Segnalare nella CNR (in quanto costituiscono una aggravante) se il fatto di cui all'art. 4, comma 8, appena citato:
   a) è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
   b) si verifica all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
   c) si verifica nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili quali istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (cosiddetti ATM), oppure all'interno di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, oppure ancora presso stazioni ferroviarie, metropolitane, luoghi di sosta o di fermata dei mezzi di trasporto pubblico, oppure ancora all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto;
   d) si verifica in un contesto caratterizzato da concorso o adunanza di persone o durante lo svolgimento di una riunione pubblica.

3) Segnalare come reato l'uso di aste di bandiere, cartelli, striscioni ed altri oggetti simbolici utilizzati nelle manifestazioni pubbliche, solo quando tali oggetti vengano utilizzati come strumenti contundenti (**art. 4, commi 2 e 12, L. 110/1975**).

4) Rammentare che -per le manifestazioni di rievocazione storica, su autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciata all'ente organizzatore- sono consentiti l'esibizione, il porto e l'uso con cartucce a salve di armi fabbricate anteriormente al 1950 e delle loro repliche, nonché il porto di ulteriori armi tradizionali

quali archi, balestre, spade e pugnali, per cui non va fatta alcuna segnalazione alla Autorità giudiziaria (**art. 4, comma 13, L. 110/75).**

5) Trasmettere -nei casi di accertamento del reato di cui all'art. 4, comma 8 (**cfr. punto 1/d)-** la CNR anche alla Prefettura, competente a valutare l'irrogazione eventuale delle sanzioni amministrative (sospensione dell'abilitazione alla guida per auto, motoveicoli, ciclomotori; sospensione della licenza di porto d'armi), secondo la procedura prevista dall'art. 75 DPR 309/90 (**art. 4, commi 9 e 10**).

B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 *("Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio")*

6) Procedere alla denunzia alla Procura della Repubblica, con sequestro degli strumenti rinvenuti, nel caso di porto -fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze- di:
- a) arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta;
- b) strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano;
- c) strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti (**art. 4-bis, comma 1, L. 110/75**).

7) Segnalare nella CNR, in quanto circostanze aggravanti specifiche, se il fatto di cui all'art. 4-bis, comma 1, appena citato:
- a) è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) si verifica all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
- c) si verifica nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto, nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto;
- d) si verifica in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica (**art. 4-bis, comma 2, L. 110/75**).

8) Trasmettere gli atti anche alla Prefettura competente, ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ovvero sospensione o divieto di conseguire titoli abilitativi alla guida; sospensione o divieto di conseguire la licenza di porto d'armi (**art. 4-bis, comma 2-bis, L. 110/75**, che richiama l'art. 4, commi 9 e 10).

C) Art. 4-ter della Legge 18 aprile 1975, n. 110 *("Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto")*

9) Trasmettere la CNR non alla Procura ordinaria, ma alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui il reato di cui all'art. 4 o all'art. 4-bis L. 110/1975 sia commesso da un minore di anni diciotto, indicando espressamente le generalità del minore, l'età dello stesso al momento del fatto, le complete generalità del soggetto o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e ogni elemento utile alla loro identificazione e reperibilità, affinché possa essere attivato il procedimento amministrativo di competenza prefettizia.

10) Trasmettere -nel caso di cui al punto precedente- gli atti anche alla Prefettura, evidenziando che il fatto integra il presupposto per l'applicazione nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000, di competenza della Prefettura, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (**art. 4-ter, commi 1 e 2, L. 110/75**).

D) Art. 4-quater della Legge 18 aprile 1975, n. 110 *("Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere")*

11) Segnalare al Prefetto e non alla Procura, nel caso in cui la vendita o la cessione -anche a titolo gratuito o di mero prestito- degli strumenti di cui all'art. 4, comma 8 (**cfr. punto 1/d**) e all'art. 4-bis, comma 1, L. 110/1975 (**cfr. punti 6 e 7**) sia stata effettuata a persona minore di anni diciotto (**art. 4-quater, comma 1, L. 110/75**), ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dando atto, quando emergano

precedenti specifici, della eventuale reiterazione della violazione (**art. 4-quater, commi 6, 7 e 8, L. 110/75**).

12) Verificare, ai fini di una segnalazione completa -nel caso in cui la vendita sia effettuata nell'esercizio di un'attività commerciale- se il venditore abbia chiesto l'esibizione di un documento di identità all'acquirente, salvo il caso in cui la maggiore età fosse effettivamente manifesta; acquisire, ove possibile, documentazione utile (scontrini, fatture, immagini di videosorveglianza, dichiarazioni dell'acquirente e dei presenti, eventuali inserzioni o pagine del sito di vendita) e descrivere con precisione le caratteristiche dello strumento ceduto e le modalità della cessione (**art. 4-quater, comma 2, L. 110/75**).

13) Segnalare altresì -nei casi di cui al punto precedente (violazione commessa nell'esercizio di attività commerciale)- la circostanza all'autorità competente per il rilascio della licenza, ai fini dell'eventuale applicazione della chiusura dell'esercizio o, nei casi di reiterazione, delle ulteriori sanzioni accessorie previste dalla legge (**art. 4-quater, commi 6, 7 e 8, L. 110/75**).

14) Inoltrare ugualmente la segnalazione (non alla Procura, ma) al Prefetto (per i profili sanzionatori di cui ai commi 6, 7 e 8) nel caso di vendita mediante sito web o piattaforma elettronica, documentando le modalità dell'acquisto, gli strumenti di verifica dell'età eventualmente presenti sulla piattaforma e gli elementi identificativi del venditore o gestore del sito (fermo restando che la vigilanza sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica della maggiore età compete all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) (**art. 4-quater, commi 3, 4 e 8, L. 110/75**).

E) Art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, c.d. decreto Caivano (*"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*)

Per tutto l'iter relativo all'*ammonimento* da parte del Questore, di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (*decreto Caivano*), si fa integrale rinvio al corrispondente capitolo della presente *direttiva*, nel quale vi è una puntuale ricostruzione dell'art. 5 in questione. Appare comunque opportuno segnalare -in un'ottica di collaborazione istituzionale- alcune novità introdotte dalla legge 54/2026, in forza delle quali le forze di polizia vorranno:

15) Trasmettere gli atti anche alla Prefettura quando, dopo l'ammonimento, il minore di età superiore agli anni quattordici commetta uno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, ai danni di altro minorenne, ai fini della irrogazione -nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore- della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro (**art. 5, comma 4-bis, D.L. 123/2023)**, che sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (**art. 5, comma 9, D.L. 123/2023).**

16) Trasmettere alla Prefettura (ai fini della irrogazione -nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore- della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro) gli atti relativi alla procedura di ammonimento ex art. 8 D.L. 11/2009, nel caso di in cui un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni commetta un fatto per il quale sia prevista la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, oppure un fatto che integri gli estremi dei reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto sia stato commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo (**art. 5, commi 5, 8 e 9, D.L. 123/2023).**

F) Art. 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (*"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"*)

Analogamente a quanto dedotto nel precedente paragrafo, dedicato *all'ammonimento* da parte del Questore ai sensi del c.d. decreto Caivano, anche per l'ammonimento ai sensi della normativa sul bullismo ed il cyberbullismo, si fa integrale rinvio al corrispondente capitolo della presente *direttiva*; appare comunque opportuno, anche in tal caso, segnalare alcune novità introdotte dalla legge 54/2026, in forza delle quali le forze di polizia vorranno:

17) Trasmettere gli atti anche alla Prefettura quando -dopo l'ammonimento previsto dall'art. 7, comma 1, L. 71/2017- il minore di età superiore agli anni quattordici commetta (anche mediante la rete internet), ai danni di altro minorenne, uno dei reati di cui agli articoli 595, 612 e 612-ter c.p. e all'articolo 167 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della irrogazione -nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore- della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro (**art. 7, comma 3-bis, Legge 71/2019**), che sarà applicata dal Prefetto secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (**art. 7, comma 3-ter, Legge 71/2019).**

G) Art. 104, comma 1, disp. att. c.p.p. (*"Esecuzione del sequestro preventivo"*)

18) Segnalare (non alla Procura ordinaria, ma) alla Procura presso il Tribunale per i minorenni -qualora ricorrano i presupposti per il sequestro preventivo di contenuti online, di profili personali o dei relativi dati - il contenuto da rimuovere o inibire, la riconducibilità del profilo al soggetto indicato e le ragioni di urgenza e pertinenza della misura, in maniera da consentire al PM l'adozione tempestiva del provvedimento.

H) Art. 624-bis c.p. (*"Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari"*)

19) Segnalare alla Procura -quale reato di cui **all'art. 624-bis, comma 2, c.p.-** nel caso in cui il furto con destrezza abbia ad oggetto mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari, somme di denaro o beni di valore significativo.

20) Descrivere nella CNR -nel caso di cui al punto precedente- le modalità della sottrazione, gli artifici di destrezza impiegati, la tipologia dei beni sottratti e la rilevanza del danno patrimoniale, al fine di consentire la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p..

21) Descrivere nella CNR le eventuali aggravanti previste nell'art. 625, comma 1, oppure nell'art. 61 c.p., tenuto conto dell'aumento di pena previsto.

I) Art. 628-bis c.p. (*"Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato"*)

22) Trasmettere la notizia di reato non alla Procura ordinaria, ma alla Procura distrettuale competente, quando sia ravvisabile la nuova figura della *rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato* (**art. 628-bis c.p.**), evidenziando specificamente:

a) il luogo del fatto e la natura dell'obiettivo colpito (istituti di credito, uffici postali, sportelli ATM, veicoli trasporto valori, locali di deposito valori).
b) il numero e il grado di organizzazione dei concorrenti;
c) l'eventuale scorrere in armi di campagne o pubbliche vie;
d) l'uso di esplosivi, armi, sostanze pericolose o altre tecniche di violenza o sabotaggio.

J) Ulteriori modifiche di coordinamento: artt. 240-bis, 518-quater e 648 c.p.; 51 e 407 c.p.p.; legge 203/1991; legge 354/1975

In questa sede vengono accorpate alcune norme, che hanno in comune il riferimento alle varie ipotesi di rapina ora presenti nel codice penale; in forza di tali modifiche, la Polizia Giudiziaria vorrà:

23) Segnalare specificatamente alla Procura -ai fini della corretta contestazione del reato di cui all'**art. 518, quater, comma 2, c.p.**- quando un bene culturale provenga dal delitto di *rapina aggravata* ex art. 628, comma 3, c.p., di *rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato* e art. 628-bis c.p., oppure di *estorsione aggravata* ex art. 629, comma 2, c.p.

24) Segnalare specificatamente alla Procura -ai fini della corretta contestazione del reato di cui all'**art. 648, comma 1, seconda parte, c.p.**- quando il denaro o altro bene provenga dal delitto di *rapina aggravata* ex art. 628, comma 3, c.p., di *rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato* e art. 628-bis c.p., oppure di *estorsione aggravata* ex art. 629, comma 2, c.p.

K) Art. 9 del decreto-legge 14/2017 (*"Misure a tutela del decoro di particolari luoghi"*) - Art. 10 del decreto-legge 14/2017 (*"Divieto di accesso"*) - Art. 13-bis del decreto-legge 14/2017 ("Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento")

Per queste tre disposizioni normative (modificate dall'art. 4 della Legge 54/2026), si fa integrale rinvio a quanto esposto nella presente *Direttiva* (ove le questioni sono state ampiamente esaminate), in quanto si tratta di questioni di rilevanza essenzialmente amministrativa, di competenza -di volta in volta- del Questore o del Prefetto.

Vi sono però diversi aspetti che -direttamente o indirettamente- hanno incidenza sui rapporti tra la Procura della Repubblica e le forze di Polizia, le quali pertanto vengono invitate a:

25) Segnalare al Sindaco le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione -in violazione del divieto di stazionamento o di occupazione- delle aree interne delle infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 (**art. 9, commi 1 e 4, D.L. 14/2017**).

26) Segnalare al Prefetto (e non alla Procura della Repubblica, come sinora avvenuto per le c.d. *zone rosse*) le violazioni dell'ordine di allontanamento dalle zone individuate dal Prefetto, sentito il *Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica* (alle cui riunioni è ora invitato a partecipare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro Magistrato dallo stesso delegato) (**art. 9, comma 3-bis e 3-ter, D.L. 14/2017)**, in vista della irrogazione della sanzione amministrativa da 100 a 300 €.

27) Segnalare alla Procura della Repubblica le violazioni al divieto di accesso a specifiche zone del territorio, emesso dal Questore a norma dell'**art. 10, comma 2, D.L. 14/2017**, trattandosi di reato punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno.

28) Segnalare alla Procura della Repubblica le violazioni al divieto di accesso a specifiche zone del territorio, emesso dal Questore a norma dell'**art. 10, comma 3, D.L. 14/2017**, trattandosi di reato punibile con l'arresto da uno a due anni.

29) Segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni le violazioni al divieto di accesso di cui al punto precedente, quando siano commesse da soggetto minorenne (**art. 10, comma 3, ultima parte, D.L. 14/2017**).

30) Segnalare alla Procura della Repubblica le violazioni al divieto di accesso a specifiche zone del territorio, emesso dal Questore a norma dell'**art. 10, comma 3-bis, D.L. 14/2017**, trattandosi di reato punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno.

31) Comunicare al Procuratore della Repubblica per i minorenni (oltre che agli esercenti la responsabilità genitoriale) i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis disposti nei confronti dei minori di età compresa tra 14 e 18 anni (**art. 10, comma 4, D.L. 14/2017**).

32) Nelle ipotesi precedenti, dare atto nella CNR dei precedenti denunciati o accertati, del concreto pericolo per la sicurezza, dei luoghi specificamente interessati.

33) Quando ricorrano i presupposti dell'art. 10, comma 6-quater, del decreto-legge 14/2017, come modificato dall'art. 4 della legge 54/2026, **documentare** con la massima precisione, anche mediante videoriprese, fotografie, annotazioni di servizio e individuazione nominativa degli operanti e dei testimoni, i fatti di danneggiamento commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, così da consentire, ove ne ricorrano i presupposti, l'arresto in flagranza differita.

34) Valutare la possibilità di procedere ad **arresto in flagranza differita**, qualora vengano commessi **reati con violenza alle persone o alle cose**, alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza di reato ai sensi dell'articolo 380 c.p.p. (**cfr. nota n. 56**), ed anche qualora vengano commessi i reati ex art. 583-quater c.p. (**cfr. nota n. 50**) e 635, terzo comma, c.p. (**cfr. nota n. 32**), in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (ad esempio: aggressione con lesioni ad esponenti delle forze di polizia; danneggiamenti di cose in occasione di manifestazioni politiche; e così via), e non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, quando il soggetto risulti autore del fatto sulla base di documentazione video-fotografica sempre che l'arresto venga eseguito sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto (**art. 10, comma 6-quater, D.L. 14/2017**).

35) Trasmettere immediatamente alla Procura della Repubblica (Pubblico Ministero di *turno esterno*) il provvedimento con il quale il Questore dispone il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di intrattenimento ex art. 13, comma 1-bis, D6L. 14/2017, nonchè il provvedimento con il quale impone

l'obbligo di presentazione ex art. 4 D.L. 14/2017, ai fini della procedura di convalida (**art. 13-bis, comma 5, D.L. 14/2017)**

L) Articolo 73, comma 5 e comma 7-bis, DPR 309/90 (*"Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope")*

36) Descrivere, nelle CNR relative ai fatti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, gli elementi utili a escludere o a confermare la *lieve entità del fatto*, dando specificamente atto dell'eventuale carattere continuativo e abituale della condotta, dell'allestimento di mezzi o strumenti, delle modalità dell'azione, della qualità e quantità della sostanza e del contesto organizzativo in cui il fatto si colloca (**art. 73, comma 5**).

37) Procedere al sequestro degli autoveicoli e degli altri beni mobili, registrati o non registrati, utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ai fini della successiva confisca obbligatoria descrivendo con precisione il rapporto tra il bene e la condotta criminosa, sempre che il bene non appartenga a persona estranea al reato (**art. 73, comma 7-bis**).

M) Articolo 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*)

In materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, nel rinviare al testo della *Direttiva*, la Polizia Giudiziaria avrà cura di:

38) Segnalare al Prefetto -competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa- l'attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine, ed altresì la reiterazione della attività, dopo una precedente sanzione.

39) Trasmettere CNR alla Procura per lo svolgimento dell'attività non autorizzata di cui al punto precedente:

a) nel caso di impiego di minori;
b) nel caso di ulteriore reiterazione della violazione dopo l'applicazione definitiva della sanzione amministrativa raddoppiata

trattandosi di reato, punito con l'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro (**art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada**)

c) nel caso di eventuali condotte ulteriori che possano integrare reati diversi, quali violenza privata o tentata estorsione.

N) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. *Legge Reale*) - Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (*"Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"*)

In relazione alle modifiche apportate dall'art. 7 della legge 24 aprile 2026, n. 54 agli artt. 4 L. 152/1975 e 11-bis D.L. 59/1978 -nel riportarsi al testo della Direttiva- appare necessario impartire le seguenti disposizioni operative per ciascuna delle due norme, facendo presente che i poteri previsti dall'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dall'art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, pur riferendosi al comune ambito della prevenzione dei pericoli connessi alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, presentano presupposti, finalità, contenuti e limiti applicativi distinti e non sovrapponibili, dal momento che il primo legittima, nei casi eccezionali di necessità e urgenza previsti dalla legge, l'identificazione e la perquisizione sul posto al fine di accertare il possesso di armi, esplosivi, strumenti di effrazione o strumenti atti ad offendere; il secondo consente, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e sulla base di specifici elementi di fatto, l'accompagnamento presso gli uffici di polizia della persona nei cui confronti sussista un fondato motivo di ritenere il concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.
Tanto premesso, la Polizia Giudiziaria -in relazione alle singole norme appresso riportate- si vorrà attenere alle seguenti disposizioni:

N/1) - Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. Legge Reale)

40) Il ricorso a tale potere dovrà essere circoscritto ai soli casi in cui l'attività sia svolta nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero nell'ambito di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in

luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, con specifica indicazione, negli atti, del servizio in corso, del contesto operativo e delle circostanze concrete che giustificano l'intervento.

41) L'attività di perquisizione dovrà essere svolta al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi, strumenti di effrazione o strumenti atti ad offendere, con esclusione di ogni estensione dell'attività di ricerca a finalità ulteriori o diverse.

42) L'intervento dovrà essere effettuato nei confronti di soggetti il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, appaiano integrare un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale, con conseguente descrizione degli elementi di fatto dai quali sia desumibile tale pericolo.

43) La perquisizione potrà essere estesa anche al mezzo di trasporto utilizzato dalla persona per giungere sul posto (art. 4, comma 2, legge 152/1975).

44) Dovrà essere sempre redatto verbale su apposito modulo delle operazioni compiute, con indicazione di tutti gli elementi specificati nei punti precedenti.

45) Il verbale dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro quarantotto ore e, nel caso di perquisizione personale, dovrà esserne consegnata copia all'interessato, con attestazione dell'avvenuta consegna (art. 4, comma 3, legge 152/1975).

46) Qualora all'esito della perquisizione vengano rinvenuti armi, esplosivi, strumenti di effrazione o strumenti atti ad offendere, si procederà al sequestro con trasmissione senza ritardo della CNR alla Procura della Repubblica ai fini della relativa convalida.

N/2) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, , convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 ("Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico")

47) Gli ufficiali e gli agenti di polizia faranno ricorso all'accompagnamento presso i propri uffici ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 soltanto nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito di servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo risultare agli atti i citati elementi ed il rapporto tra l'intervento stesso e lo svolgimento della manifestazione.

48) L'accompagnamento potrà essere disposto esclusivamente in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, che rende concreto il rischio per il pacifico svolgimento della manifestazione.

49) La misura dovrà riguardare persone rispetto alle quali, sulla base di specifici elementi di fatto, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

50) Nella valutazione dei presupposti della misura, gli operanti terranno conto anche degli elementi desumibili dal possesso di taluno degli strumenti, oggetti o materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché della rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, dandone atto a verbale.

51) Il trattenimento negli uffici di polizia dovrà protrarsi per il tempo strettamente necessario al compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di dodici ore; dovranno essere puntualmente annotati l'orario di inizio dell'accompagnamento e l'ora del rilascio.

52) Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle ragioni che lo hanno giustificato dovrà essere data **immediata notizia telefonica al Pubblico Ministero di *turno esterno***, il quale, qualora riconosca che non ricorrono i presupposti di legge, disporrà -con lo stesso mezzo- il rilascio della persona accompagnata.

53) Al Pubblico Ministero dovrà essere altresì data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. Tale segnalazione -soprattutto quando il rilascio avvenga in orario notturno e non vi siano particolari motivi di urgenza o circostanze nuove da evidenziare- può essere fatta anche mediante SMS sull'utenza telefonica in uso al Magistrato di *turno esterno*.

54) Di tutte le attività compiute, a partire dall'accompagnamento sino al rilascio, l'organo di Polizia provvede alla redazione di una nota da trasmettere alla Procura secondo le modalità ordinarie (NDR), quale *fatto non costituente reato*. Detta nota contiene la sintetica indicazione dei presupposti dell'accompagnamento, degli accertamenti eseguiti e del relativo esito, così da assicurare la piena tracciabilità dell'intera sequenza procedimentale.

55) Nel caso in cui l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, l'art. 11-bis, comma 3-bis, D.L. 59/1978 prevede l'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per cui si fa rinvio alle Direttive che tale Ufficio vorrà adottare.

O) Art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*)

Nel caso di inosservanza dell'alt intimato o del posto di blocco, di organi di polizia avranno cura di:

56) Riferire al Prefetto nel caso di violazione, da parte del conducente, dell'obbligo di fermarsi all'ALT o di fermarsi al posto di blocco, trattandosi di violazioni punite, rispettivamente, con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600 (ALT) e da euro 1.500 a euro 6.000 (posto di blocco).

57) Trasmettere la CNR alla Procura della Repubblica, quando la fuga sia stata posta in essere con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità (**art. 192, comma 7-bis, del Codice della strada**).

58) Nel caso descritto al punto precedente, descrivere con precisione le manovre compiute, il contesto di circolazione, il veicolo interessato e le persone esposte a pericolo, nonché i profili rilevanti ai fini della sospensione della patente e della confisca del veicolo.

59) Quando non sia stato possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica o individuale, valutare l'opportunità di procedere ad **arresto in flagranza differita**, a condizione che, sulla base della documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (ad esempio: cellulari, tablet, e così via), il soggetto ne appaia in maniera inequivoca l'autore e che l'arresto venga compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque entro le 48 ore dal fatto (**art. 382-bis, commi 1 e 1-ter, c.p.p.**). In tal caso, dopo l'avviso telefonico al Magistrato di *turno esterno*, trasmettere immediatamente gli atti alla Procura ai fini della procedura di convalida dell'arresto.

P) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (*Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*) – Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (*rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento*) – Art. 654 c.p. (*grida e manifestazioni sediziose*)

Nel rimandare al testo della Direttiva -soprattutto nella parte in cui si fa presente che le condotte finora sanzionate dalle prime due norme (quelle del TULPS), che costituivano reato, ora sono state trasformate in illeciti amministrativi, mentre il 654 c.p. era stato a sua volta già depenalizzato- si forniscono di seguito delle specifiche linee guida operative in tema di *"pubbliche manifestazioni"*, che, per comodità, verranno suddivise a seconda delle tre norme interessate dalla riforma.

Alla luce di tale premessa, pertanto, gli organi di Polizia -per ciascuna delle tre diverse disposizioni normative- vorranno:

P/1) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico)

60) Trasmettere gli atti non più alla Procura della Repubblica, ma al Prefetto (salvo quanto si dirà nei punti successivi), trattandosi di illeciti amministrativi per i quali sono previste apposite sanzioni amministrative pecuniarie che non consentono il pagamento in misura ridotta (**art. 18, comma 10, TULPS**), avendo cura di **specificare**:

a) se la riunione si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e se ricorrano i presupposti per l'obbligo di preavviso al Questore almeno tre giorni prima (quindi non deve trattarsi di riunione elettorale, che non richiede preavviso: **art. 18, comma 12, TULPS**), e, in caso di omesso preavviso, indicare i promotori della manifestazione (anche quando l'iniziativa sia stata organizzata tramite reti, piattaforme, servizi di comunicazione elettronica o gruppi chiusi di utenti), le modalità organizzative, il luogo, la data, l'orario e le dimensioni dell'evento (**art. 18, commi 1, 2 e 3 TULPS:** sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000);
b) quali siano le prescrizioni violate, nel caso in cui il Questore abbia vietato la riunione ovvero abbia imposto prescrizioni di tempo o di luogo (**art. 18, commi 4 e 5 TULPS**: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000);
c) come si sia concretizzato il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell'itinerario previsto, quando da tale condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica (**art. 18, comma 6 TULPS:** sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000);

d) eventuali intralci od ostacoli al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, con descrizione del servizio ostacolato e delle conseguenze potenziali o concrete (**art. 18, comma 7 TULPS**: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000);
e) eventuali turbamenti del pacifico svolgimento della riunione o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica (**art. 18, comma 8, prima parte, TULPS**: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3000), specificando se l'autore della turbativa abbia usato un travisamento con i mezzi di cui all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 oppure abbia usato uno degli oggetti di cui all'art. 5-bis della medesima legge (**art. 18, comma 8, seconda parte, TULPS**: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000);
f) se -nel biennio o nel quinquennio precedente- vi siano state altre violazioni, in quanto, in tal caso, l'importo delle sanzioni viene aumentato (**art. 18, comma 9, TULPS**: sanzione amministrativa pecuniaria aumentata da un terzo alla metà, per la medesima violazione dell'art. 18 nel biennio precedente, oppure per tre violazioni anche diverse nel quinquennio precedente);
g) se, prima dell'ingiunzione dell'Autorità oppure per aderire alla ingiunzione, qualcuno si sia ritirato dalla riunione, nel qual caso questi non sarà assoggettato a sanzioni (**art. 18, comma 11, TULPS)**;

61) Trasmettere invece la CNR alla **Procura**, allorquando -in relazione alla condotta di cui all'art. 18, comma 7, TULPS, di cui al precedente punto "c"- sia astrattamente ipotizzabile un reato, quale:
a) reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità);
b) reato di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia al pubblico ufficiale o ad incaricato di un pubblico servizio) oppure ancora il reato di cui all'articolo 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) nel caso in cui l'opposizione al funzionamento dei servizi di soccorso avvenga mediante condotte minatorie o violente;
c) reato di cui all'art. 432 c.p., qualora l'intralcio ai trasporti destinati al soccorso metta in pericolo la sicurezza dei trasporti stessi.

62) Trasmettere altresì la CNR alla **Procura**, allorquando -in relazione alla condotta di cui all'art. 18, comma 8, TULPS, di cui al precedente punto "e"- sia astrattamente ipotizzabile un reato.

P/2) Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (Rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento)

63) Trasmettere gli atti non più alla Procura della Repubblica, ma al Prefetto, trattandosi ora di illecito amministrativo per il quale è prevista apposita sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, che non consente il pagamento in misura ridotta (**art. 24 TULPS**), avendo cura di **specificare**:
a) le modalità dell'ordine di scioglimento della riunione o dell'assembramento, le intimazioni precedenti, le ragioni del provvedimento;
b) i soggetti rimasti sul posto in violazione dell'ordine (con specificazione delle modalità di identificazione), le condotte concretamente tenute, il tempo di permanenza, l'eventuale partecipazione attiva al mantenimento dell'assembramento e ogni elemento utile alla loro identificazione.

64) Trasmettere la CNR alla Procura, qualora il rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento si accompagni a violenza, minaccia, resistenza, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio o ad altre condotte penalmente rilevanti, ferma la contestuale trasmissione al Prefetto per il profilo amministrativo di cui all'art. 24 TULPS, se autonomamente configurabile.

P/3) Art. 654 c.p. ("Grida e manifestazioni sediziose")

65) (Nel richiamare tutte le argomentazioni svolte nella presente *Direttiva*) trasmettere gli atti non alla Procura, ma al Prefetto, trattandosi di illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 2.400, qualora le grida o le manifestazioni (poste in essere in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, ovvero in una riunione non privata), abbiano effettivo carattere sedizioso, ossia siano concretamente espressive di ribellione, ostilità o incitamento al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e risultino idonee a porre in pericolo l'ordine pubblico, descrivendo il contenuto delle frasi pronunciate o delle manifestazioni compiute, il numero dei presenti, e ogni elemento da cui desumere la sediziosità della condotta.

66) Trasmettere la CNR alla Procura della Repubblica quando il fatto, per contenuto e modalità, integri gli estremi di illeciti penali, quali a titolo di mero esempio:
a) istigazione a delinquere;
b) istigazione a disobbedire alle leggi;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale;

d) vilipendio;
e) devastazione o altri delitti contro l'ordine pubblico o la personalità dello Stato.

Q) Articolo 10 del Decreto-legge 24.02.2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico"*)

Nel richiamare il contenuto della *Direttiva*, ove vengono distinti i provvedimenti di competenza del Giudice da quelli di competenza del Questore, l'Autorità di Polizia avrà cura di:

67) Trasmettere immediatamente alla Procura il provvedimento dell'obbligo di comparizione personale presso un Ufficio di polizia, adottato dal Questore a mente dell'art. 10, commi 3 e 4, L. 54/2026, per essere valutato da parte del Pubblico Ministero di *turno esterno*, che -ove ne ricorrano i presupposti e risulti la compatibilità del provvedimento con le esigenze di salute, lavoro e mobilità del destinatario- ne chiederà al Giudice la convalida entro 48 ore dalla notifica.

68) Trasmettere alla Procura la CNR nel caso di violazione dell'art. 389 c.p. (che -per questa specifica violazione- prevede la reclusione da quattro a dodici mesi), allorquando:
a) vi sia la violazione del divieto di partecipazione a pubbliche riunioni, disposto dal Giudice a mente dell'art. 10, comma 1, L. 54/2026, a tal fine fornendo dettagli sul contesto della manifestazione, la sua natura, il luogo, il numero dei partecipanti, le modalità della condotta dell'interessato;
b) vi sia la violazione dell'obbligo di comparizione, imposto dal Questore a mente dell'art. 10, commi 3 e 4, L. 54/2026, a tal fine allegando la documentazione utilizzata a fondamento dell'obbligo di comparizione stesso.

R) Art. 583-quater c.p.

In relazione all'articolo 11 della legge 24 aprile 2026, n. 54, che amplia la tutela penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico, nella trasmissione della *informativa di reato* avente ad oggetto il delitto di cui all'**art. 583-quater c.p.**, la Polizia Giudiziaria avrà cura di:

69) Distinguere innanzitutto le lesioni a seconda della qualità soggettiva della persona offesa, e dunque:
a) lesioni personali cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni (**art. 583-quater, comma 1, c.p.**);
b) lesioni personali cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a chi esercita una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementari in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività (**art. 583-quater, comma 2, c.p.**);
c) lesioni personali cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tale attività (**art. 583-quater, comma 3, c.p.**);
d) lesioni personali cagionate in occasione di manifestazioni sportive nei confronti deli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse (**art. 583-quater, comma 4, c.p.**).

70) Verificare la qualifica soggettiva della persona offesa, sulla base della distinzione appena riportata.

71) Descrivere il nesso tra la condotta lesiva e l'esercizio o la causa delle funzioni o del servizio, precisando se il fatto sia avvenuto mentre la persona offesa stava svolgendo le proprie mansioni oppure in ragione di esse.

72) Tener presente che il fatto è procedibile d'ufficio (per cui non è richiesta querela della persona offesa), anche quando le lesioni non siano gravi o gravissime.

73) Valutare la sussistenza dei presupposti per l'**arresto obbligatorio in flagranza**, atteso che l'art. 11 della legge 54/2026 ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 380, comma 2, c.p.p. alle ipotesi di lesioni personali previste dall'art. 583-quater, commi 2 e 3, c.p., sempre che risultino integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

S) Articolo 12 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione"*)

In relazione all'articolo 12 della legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha introdotto l'art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p. e l'art. 335-quinquies c.p.p., la Polizia Giudiziaria avrà cura di:

74) Trasmettere sempre senza ritardo la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, anche quando gli atti facciano apparire in modo evidente la possibile sussistenza di una causa di giustificazione; a tal fine saranno esposti gli elementi che depongono per la sussistenza di una causa di giustificazione, dando conto degli elementi dai quali desumere la sussistenza di una delle ipotesi tra quelle previste negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 c.p., in maniera da consentire al PM di valutare l'eventuale ricorso all'*annotazione preliminare* nell'apposito registro Modello 45-bis;

75) Qualora -a seguito dell'iscrizione del registro *Modello 45-bis*, il Pubblico Ministero dovesse chiedere approfondimenti o integrazioni istruttorie- procedere con la massima tempestività agli accertamenti delegati.

T) Articolo 15 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari"*)

In relazione all'articolo 15 della legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha esteso la disciplina delle operazioni sotto copertura agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, si impartiscono le seguenti direttive operative, con particolare riferimento al Nucleo Investigativo Regionale, ferma restando la competenza del Nucleo Investigativo Centrale e il necessario coordinamento con l'autorità giudiziaria procedente:

76) Verificare preliminarmente che l'attività riguardi uno dei reati espressamente contemplati dall'art. 9, comma 1, lettera b-quater), della legge 16 marzo 2006, n. 146, come introdotta dall'art. 15 della legge 54/2026, e dunque: delitti commi avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari; delitti di terrorismo ivi richiamati; specifici delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie; delitti di violenza sessuale e tortura; istigazione a delinquere con finalità di terrorismo; delitti in materia di stupefacenti (ovviamente, eventuali proposte investigative indirizzate a questa Procura ordinaria saranno limitate ai reati di competenza ordinaria, esclusi quelli di competenza distrettuale);

77) Accertare che l'operazione sia finalizzata unicamente all'acquisizione di elementi di prova e non si traduca in attività di provocazione o determinazione al reato, dovendo l'operatore limitarsi alle condotte consentite dalla legge e strettamente strumentali alla documentazione di un'attività criminosa già in atto o concretamente programmata da altri.

78) Curare che l'attività sotto copertura sia svolta soltanto da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, dando atto negli atti interni dell'identità, della qualifica e del ruolo operativo del personale impiegato.

79) Documentare con la massima i provvedimenti autorizzativi o gli atti di impulso dell'autorità giudiziaria, le modalità esecutive, eventuali passaggi di denaro o di altra utilità, i contatti con i soggetti investigati, nonché ogni attività posta in essere, in modo da consentire piena verifica della legittimità dell'operazione e della continuità del controllo giudiziario.

80) Nel caso di indagini concernenti rivolte penitenziarie o fatti commessi con forza di intimidazione o condizione di assoggettamento da più persone riunite, descrivere con particolare accuratezza l'assetto del gruppo, le dinamiche di pressione o sopraffazione, il ruolo dei promotori e degli esecutori, i collegamenti interni ed esterni, nonché l'incidenza dei fatti sulla sicurezza dell'istituto penitenziario.

81) Prestare particolare attenzione ai reati di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione.

82) In tutti i casi, riferire senza ritardo al Pubblico Ministero procedente gli sviluppi significativi dell'operazione, le eventuali criticità, il possibile coinvolgimento di ulteriori soggetti o reati diversi da quelli originariamente ipotizzati.

LINEE GUIDA PER L'*UFFICIO NOTIZIE DI REATO* E PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL *TURNO ESTERNO*

Di seguito, vengono fornite alcune *linee guida operative* a beneficio dell'*Ufficio notizie di reato* e della Polizia Giudiziaria del *turno esterno*, utili ad affrontare le complesse problematiche introdotte dalla legge in esame.
Le *linee guida operative* hanno un'unica numerazione consecutiva, pur essendo riferite ad una pluralità di norme.
Ovviamente esse soso suscettibili di adattamenti o modifiche con la pratica quotidiana.

A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Porto di armi od oggetti atti ad offendere"*)

1) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica** per i seguenti reati:

a) porto -fuori della abitazione o delle sue pertinenze, ed in assenza di autorizzazione- di armi proprie, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e storditori elettrici (**art. 4, comma 1, L. 110/75**);

b) porto -fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze, a meno che non vi sia un *giustificato motivo*- di strumenti atti ad offendere, quali: bastoni con puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, puntatori laser di classe pari o superiore a 3b, e ogni altro oggetto che, per le circostanze di tempo e di luogo, appaia chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona (**art. 4, comma 2, L. 110/75**);

c) porto degli oggetti di cui ai due punti precedenti, nel corso o in occasioni di manifestazioni sportive, quali incontri di calcio, di rugby, ecc. (**art. 4, comma 3, L. 110/75**);

d) porto di armi in occasione di riunioni pubbliche, indipendentemente dalla presenza o meno di autorizzazione (**art. 4, comma 4, L. 110/75**);

e) porto degli strumenti atti ad offendere in occasione di riunioni pubbliche (**art. 4, comma 5, L. 110/75**);

f) porto di armi e di strumenti atti ad offendere da parte di persone travisate ed in più persone riunite, oppure all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, oppure ancora nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto (**art. 4, commi 1, 3 e 6, L. 110/75, nel caso di *armi***; oppure **art. 4, commi 2, 3 e 6, L. 110/75, nel caso di *strumenti atti ad offendere***);

g) porto -fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze- di:

i. strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza eccedente gli otto centimetri;

ii. strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano (**art. 4, comma 8, L. 110/75**);

ipotesi aggravate (**art. 4, comma 8, L. 110/75 in riferimento all'art. 4-bis, comma 2, L. 110/75**) se il fatto:

iii. è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

iv. si verifica all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

v. si verifica nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili quali istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (cosiddetti ATM), oppure all'interno di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, oppure ancora presso stazioni ferroviarie, metropolitane, luoghi di sosta o di fermata dei mezzi di trasporto pubblico, oppure ancora all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto;

vi. si verifica in un contesto caratterizzato da concorso o adunanza di persone o durante lo svolgimento di una riunione pubblica;

h) uso di aste di bandiere, cartelli, striscioni ed altri oggetti simbolici utilizzati nelle manifestazioni pubbliche, quando tali oggetti vengano utilizzati come strumenti contundenti (**art. 4, commi 2 e 12, L. 110/1975**)

2) Verificare -nei casi di accertamento del reato di cui all'art. 4, comma 8- se la PG abbia indirizzato la CNR anche alla Prefettura (competente a valutare l'irrogazione eventuale delle sanzioni amministrative, secondo la procedura prevista dall'art. 75 DPR 309/90: **art. 4, commi 9 e 10**); in caso diverso, segnalare la circostanza al PM assegnatario per il successivo inoltro alla Prefettura.

B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 *("Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio")*

3) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con competenza **generica**, per il reato di porto -fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze- di:
a) arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta;
b) strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano;
c) strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti (**art. 4-bis, comma 1, L. 110/75**).

4) Verificare se nella CNR siano state correttamente contestate, quando ricorrenti, le circostanze aggravanti, e cioè:
a) commissione del fatto da parte di persone travisate o da più persone riunite;
b) commissione del fatto all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto, nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto;
c) commissione del fatto in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica
(**art. 4-bis, comma 2, L. 110/75)** e, in caso negativo, adeguare l'iscrizione;

5) Verificare se la Polizia Giudiziaria abbia trasmesso gli atti anche alla Prefettura competente per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative accessorie richiamate dall'art. 4-bis, comma 2-bis, L. 110/75; in caso diverso, segnalare la circostanza al PM assegnatario per il successivo inoltro alla Prefettura.

C) Art. 624-bis c.p. (*"Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari"*)

6) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica** nel caso in cui il furto con destrezza abbia ad oggetto mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari, somme di denaro o beni di valore significativo (**art. 624-bis c.p.**), avendo cura di aggiungere le eventuali aggravanti previste nell'art. 625, comma 1, oppure nell'art. 61 c.p..

D) Art. 628-bis c.p. (*"Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato"*)

7) Predisporre l'iscrizione della CNR, con assegnazione al **Procuratore** (per il successivo inoltro alla competente Procura Distrettuale), nel caso in cui sia prospettato il delitto di cui all'art. 628-bis c.p., che si ravvisa allorquando la rapina sia commessa in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un **gruppo organizzato** che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.

8) Nel caso in cui -fermo restando l'obiettivo dell'azione delittuosa (istituto di credito, ecc.), dalla CNR non emerga con immediatezza che il fatto sia riconducibile ad un *gruppo organizzato* nei termini di cui al punto precedente, il fascicolo sarà iscritto (a modello 21, o 44, a seconda dei casi), ed assegnato alla **competenza del gruppo 4**, per le valutazioni del Magistrato assegnatario.

E) Art. 518-quater, comma 2, c.p.

9) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza gruppo 1,** per il reato di cui all' art. 518-quater, comma 2, c.p., nel caso in cui un bene culturale provenga dal delitto di *rapina aggravata* ex art. 628, comma 3, c.p., di *rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato* e art. 628-bis c.p., oppure di *estorsione aggravata* ex art. 629, comma 2, c.p.

F) Art. 648, comma 1, seconda parte, c.p.

10) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica,** per il reato di cui all'art. 648, comma 1, seconda parte, c.p., nel caso in cui il denaro o altro bene provenga dal delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, c.p., di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato e art. 628-bis c.p., oppure di estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, c.p.

G) Art. 10, commi 2, 3 e 3-bis, D.L. 14/2017 (*"Divieto di accesso"*)

11) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza gruppo 4,** per i seguenti reati, aventi ad oggetto le violazioni al divieto di accesso a specifiche zone del territorio, emesso dal Questore:

a) reato di cui all'art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, trattandosi di reato punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno;
b) reato di cui all'art. 10, comma 3, D.L. 14/2017, trattandosi di reato punibile con l'arresto da uno a due anni;
c) reato di cui all'art. 10, comma 3-bis, D.L. 14/2017, trattandosi di reato punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno.

H) Art. 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*)

12) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza SDAS,** per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), quando l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine avvenga:

a) con impiego di minori;
b) nel caso di ulteriore reiterazione della violazione dopo l'applicazione definitiva della sanzione amministrativa raddoppiata a seguito di pregressa reiterazione;

trattandosi di reato, punito con l'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro.

13) Qualora l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine avvenga con imposizione della prestazione oppure con richiesta di pagamento accompagnata da minaccia, predisporre l'iscrizione della CNR con **competenza gruppo 4**, in ordine al reato di cui all'art. 629 c.p., nella forma tentata o consumata.

I) Art. 13-bis del Decreto-Legge 14/2017 (*"Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento"*)

14) Predisporre l'iscrizione a **modello 45**, con **competenza generica** avente ad oggetto *"Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento disposto dal Questore ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, Decreto-legge 14/2017 nei confronti di…"* oppure *"Obbligo di presentazione imposto dal Questore in un ufficio di Polizia ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, Decreto-legge 14/2017 nei confronti di…"*, ai fini della **convalida** a cura del Pubblico Ministero di *turno esterno*.

J) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. *Legge Reale*)

15) Predisporre l'iscrizione a **modello 45**, con **competenza generica** avente ad oggetto *"perquisizione sul posto ex art. 4 Legge 152/1975 a carico di…"*, nel caso di perquisizione senza rinvenimento di armi, ai fini della convalida a cura del Pubblico Ministero di *turno esterno*.

K) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 (*"Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"*)

16) Predisporre l'iscrizione a **modello 45**, con **competenza generica** ed **assegnazione al Procuratore**, nel caso di comunicazione avente ad oggetto *"Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"*, che fa seguito alla comunicazione telefonica effettuata dall'organo di Polizia al Pubblico Ministero di *turno esterno*.

L) Art. 192, comma 7, bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

17) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica**, per il reato di cui all'art. 192, comma 7-bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), qualora il conducente di un veicolo -violando gli obblighi connessi ai controlli stradali- non si fermi all'ALT intimato dall'appartenente ad un organo di polizia ovvero al "posto di blocco", dandosi alla fuga posta in essere con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità.

18) Qualora la Polizia Giudiziaria, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 382-bis comma 1-ter, c.p.p., abbia proceduto al cosiddetto **arresto in flagranza differita**, il fascicolo viene iscritto con la procedura di urgenza ed assegnato al Magistrato di *turno esterno* ai fini della convalida dell'arresto.

M) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (*Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*) –Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (*rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento*) – Art. 654 c.p. (*grida e manifestazioni sediziose*)

Tenuto conto della circostanza che le prime due ipotesi (artt. 18 e 24 TULPS) sono state depenalizzate dalla riforma e che la terza ipotesi (art. 654 c.p.) era stata già depenalizzata e dunque costituiscono, tutte, soltanto un illecito amministrativo, non dovrebbero più pervenire informative in merito. E tuttavia ci si atterrà alle seguenti indicazioni:

19) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica**, nel caso in cui i turbamenti del pacifico svolgimento della riunione o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica (ordinariamente costituenti un illecito amministrativo), siano realizzati in maniera tale da integrare gli estremi di uno dei seguenti reati (elencati a titolo di esempio):

a) reato di cui all'art. **340** c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità);
b) reato di cui all'art. **336** c.p. (violenza o minaccia al pubblico ufficiale o ad incaricato di un pubblico servizio) oppure ancora il reato di cui all'articolo **337** c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) nel caso in cui l'opposizione al funzionamento dei servizi di soccorso avvenga mediante condotte minatorie o violente;
c) reato di cui all'art. **432** c.p., qualora l'intralcio ai trasporti destinati al soccorso metta in pericolo la sicurezza dei trasporti stessi.

20) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, nel caso in cui le *"grida e manifestazioni sediziose"*, che normalmente costituiscono illecito amministrativo, siano realizzate in maniera tale da integrare (per contenuto e modalità), gli estremi di illeciti penali, quali, a titolo di mero esempio:

a) istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) – competenza generica
b) istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.) – competenza generica
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) – competenza generica
d) vilipendio (artt. 292 e segg.) – competenza gruppo 4
e) devastazione (art. 419 c.p.) – competenza generica.

21) Qualora dall'informativa non dovesse emergere nessuna ipotesi di reato, predisporre l'iscrizione a **modello 45**, con assegnazione al **Procuratore** per il successivo inoltro alla competente Prefettura ovvero -qualora l'informativa sia stata già inoltrata al Prefetto a cura della Polizia Giudiziaria- per la successiva archiviazione agli atti di ufficio.

N) Art. 10 del Decreto-legge 24.02.2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico"*)

22) Predisporre l'iscrizione **a modello 45** - **competenza generica,** avente ad oggetto *"obbligo di comparizione personale presso un Ufficio di polizia, adottato dal Questore a mente dell'art. 10, commi 3 e 4, L. 54/2026, nei confronti di …"***,** della nota con la quale il Questore dispone l'obbligo di comparizione personale presso un Ufficio di polizia, nei confronti di un soggetto, con immediata sottoposizione al Pubblico Ministero di *turno esterno*, che -ove ne ricorrano i presupposti e risulti la compatibilità del provvedimento con le esigenze di salute, lavoro e mobilità del destinatario- ne dovrà chiedere al Giudice la convalida entro 48 ore dalla notifica.

23) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica**, per il **reato di cui all'art. 349 c.p., aggravato dall'art. 10, comma 5, Decreto-legge 23/2026** nel caso in cui vi sia:

a) la violazione del divieto di partecipazione a pubbliche riunioni, disposto dal Giudice a mente dell'art. 10, comma 1, L. 54/2026;
b) la violazione dell'obbligo di comparizione, imposto dal Questore a mente dell'art. 10, commi 3 e 4, L. 54/2026.

O) Art. 583-quater c.p.

24) Predisporre l'iscrizione della CNR proveniente dalla Polizia Giudiziaria, con **competenza generica**, per il reato di cui all'art. 583-quater c.p., avendo cura di distinguere:

a) lesioni personali cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni (**art. 583-quater, comma 1, c.p.**);
b) lesioni personali cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a chi esercita una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementari in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività (**art. 583-quater, comma 2, c.p.**);
c) lesioni personali cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tale attività (**art. 583-quater, comma 3, c.p.**);
d) lesioni personali cagionate in occasione di manifestazioni sportive nei confronti deli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse (**art. 583-quater, comma 4, c.p.**).

P) Articolo 12 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione"*)

In relazione all'articolo 12 della legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha introdotto l'art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p. e l'art. 335-quinquies c.p.p., l'U.N.R. avrà cura di:

25) predisporre un provvedimento di iscrizione (allo stato, cartaceo), allorquando dall'informativa della Polizia Giudiziaria emerga in modo evidente la possibile sussistenza di una causa di giustificazione (articoli 50, 51, 52, 53 e 54 c.p.), e sottoporre il tutto immediatamente al Procuratore, in maniera da consentire a questi di valutare l'eventuale ricorso all'*annotazione preliminare* nell'apposito registro Modello 45-bis.

Q) Procedimenti a carico di ignoti di competenza del *Servizio Definizioni Affari Semplici*

26) Restano invariate tutte e disposizioni in merito all'iscrizione dei fascicoli a carico di ignoti (**modello 44**), con assegnazione allo **SDAS**, nel caso in cui, dalla lettura della CNR, emerga l'insussistenza di elementi per attivare utilmente delle indagini.

LINEE GUIDA OPERATIVE PER I MAGISTRATI

Le seguenti linee guida operative sono rivolte ai Magistrati della Procura e si riferiscono agli articoli della legge 24 aprile 2026, n. 54, nei limiti in cui essi sono stati esaminati nella presente direttiva. Per ciascun articolo vengono indicati i principali criteri di trattazione, le verifiche preliminari e le direttive organizzative da seguire nella gestione dei procedimenti, con distinta considerazione dei reati o delle categorie di reato interessate.

A) Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Porto di armi od oggetti atti ad offendere"*)

1) Tutte le fattispecie di cui all'art. 4 L. 110/75 sono di **competenza generica**.
2) In sede di giudizio, in caso di richiesta di condanna chiedere la confisca delle armi e degli oggetti atti ad offendere (**art. 4, comma 7, legge 110/75**).

B) Art. 4-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*"Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio"*)

3) Tutte le fattispecie di cui all'art. 4-bis L. 110/75 sono di **competenza generica**.
4) In sede di giudizio, in caso di richiesta di condanna, chiedere la confisca degli strumenti di cui all'art. 4-bis, comma 1 (**art. 4-bis, commi 2-bis e 2-ter, L. 110/75**).
5) Verificare se la Polizia Giudiziaria abbia trasmesso gli atti anche alla Prefettura competente per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative accessorie richiamate dall'art. 4-bis, comma 2-bis, L. 110/75; in caso diverso, trasmettere copia degli atti alla Prefettura.

C) Art. 624-bis c.p. (*"Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari"*)

6) La nuova fattispecie di *furto con destrezza in casi particolari è* di **competenza generica**, come peraltro sinora previsto per l'art. 624-bis c.p.
7) Nel merito, verificare che la condotta presenti effettivamente i caratteri della *destrezza* secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza (cfr., a titolo di mero esempio, il testo della Direttiva, evitando di ricondurre automaticamente alla nuova fattispecie ogni sottrazione avente ad oggetto telefoni cellulari, documenti, strumenti informatici o mezzi di pagamento, e valorizzando invece le modalità elusive o repentine dell'impossessamento).

D) Art. 628-bis c.p. (*"Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato"*)

Nel caso in cui, dalle indagini per rapina ai danni di *"istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori"* (iscritto, a seconda del caso, a modello 21 o a modello 44), emerga che il fatto sia attribuibile ad un *"gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio"*, trasmettere immediatamente il fascicolo alla **Procura Distrettuale**, competente per il nuovo reato di cui all'art. 628-bis c.p.

E) Art. 518-quater, comma 2, c.p.

8) Il fascicolo relativo ad un bene culturale proveniente dal delitto di *rapina aggravata* ex art. 628, comma 3, c.p., di *rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato* e art. 628-bis c.p., è di **competenza del gruppo 1**, come peraltro sinora previsto per l'art. 518-quater c.p.

F) Art. 648, comma 1, seconda parte, c.p.

9) Il fascicolo in cui il denaro o altro bene provenga dal delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, c.p., di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato e art. 628-bis c.p., oppure di estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, c.p., è di **competenza generica**, come peraltro sinora previsto per l'art. 648 c.p.

G) Art. 10, commi 2, 3 e 3-bis, D.L. 14/2017 (*"Divieto di accesso"*)

10) I fascicoli aventi per oggetto:

a) reato di cui all'art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, trattandosi di reato punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno;
b) reato di cui all'art. 10, comma 3, D.L. 14/2017, trattandosi di reato punibile con l'arresto da uno a due anni;
c) reato di cui all'art. 10, comma 3-bis, D.L. 14/2017, trattandosi di reato punibile con l'arresto da sei mesi ad un anno;

sono di **competenza del gruppo 4**, come peraltro sinora previsto per altri reati previsti dal D,L. 14/2017.

H) Art. 13-bis del Decreto-Legge 14/2017 (*"Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento"*)

11) I fascicoli aventi per oggetto:

a) *"Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento disposto dal Questore ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, Decreto-legge 14/2017 nei confronti di…"*;
b) *"Obbligo di presentazione imposto dal Questore in un ufficio di Polizia ai sensi dell'art. 13-bis, comma 4, Decreto-legge 14/2017 nei confronti di…"*

sono iscritti a **modello 45 (competenza generica)** ed assegnati al Magistrato di *turno esterno*, che valuta la sussistenza dei presupposti per richiedere, nelle successive 48 ore, la convalida al GIP.

I) Art. 73, comma 5, DPR 309/90 ("Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope") - Art. 73, comma 7-bis, DPR 309/90

12) Nella disamina dei procedimenti aventi ad oggetto le attività illecite nel campo degli stupefacenti, descritte nell'art. 73 D.P.R. 309/1990, valutare che -ai fini della contestazione del comma 5 del citato art. 73, anche in sede di giudizio direttissimo- affinchè vi sia *lieve entità*, è necessario che tale circostanza non è ravvisabile quando (come testualmente riportato dalla novella legislativa) *"per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale"*.

13) Nel caso in cui -nonostante la contestazione dell'ipotesi non attenuata ex comma 5- il Giudice (in sede di giudizio direttissimo o in altre fasi) ravvisi la diminuente in esame, valutare l'opportunità di **impugnare** la decisione, onde evitare lo stratificarsi di tendenze giurisprudenziali non conformi alle linee di indirizzo della Procura, ovvero -qualora tali tendenze appaiano condivisibili, segnalare il tutto al Procuratore affinchè -previa consultazioni interne all'Ufficio- vengano adottate delle linee di indirizzo comuni ed uniformi.

14) In caso di richiesta di definizione del procedimento o di condanna, verificare -a mente dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/90- i presupposti per la confisca obbligatoria degli autoveicoli e degli altri beni mobili (registrati o non registrati) utilizzati per la commissione del reato, salvo la loro appartenenza a persona estranea al reato.

J) Art. 7, comma 15-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*)

15) Il fascicolo avente ad oggetto l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è di **competenza SDAS**, come peraltro sinora previsto per altri articoli del Codice della strada.

16) Qualora emerga che l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sia avvenuto con imposizione della prestazione oppure con richiesta di pagamento accompagnata da minaccia, il fascicolo è **competenza gruppo 4**, in ordine al reato di cui all'art. 629 c.p., nella forma tentata o consumata.

17) Qualora la circostanza di cui al punto precedente emerga dopo l'iscrizione del fascicolo, il Magistrato assegnatario dello SDAS (Sostituto Procuratore o VPO) trasmette il fascicolo al Procuratore per i cambio di assegnazione, previa riqualificazione giuridica del fatto.

K) Art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. *Legge Reale*)

18) Il fascicolo, avente ad oggetto la *"perquisizione sul posto ex art. 4 Legge 152/1975 a carico di…"* viene iscritto a **modello 45** ed è di competenza del Magistrato di *turno esterno*, analogamente a quanto già avviene per le perquisizioni ex artt. 41 TULPS ed art. 103 Dpr 309/90.

19) Il Magistrato assegnatario del fascicolo verifica -ai fini della convalida- la sussistenza dei presupposti di *necessità e urgenza* e l'*attualità del pericolo*, ed altresì il rispetto dei limiti temporali di deposito degli atti, da parte dell'organo di Polizia.

20) Ovviamente, nel caso in cui alla perquisizione abbia fatto seguito il **sequestro** (armi, esplosivi, strumenti di effrazione, strumenti atti ad offendere), l'informativa della Polizia Giudiziaria sarà iscritta a modello 21 per il reato rispettivamente ipotizzabile, con assegnazione -anche in tal caso- al Magistrato di *turno esterno*.

L) Art. 11-bis del Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, , convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 (*"Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"*)

21) La segnalazione in ordine all'accompagnamento presso un Ufficio di Polizia di una persona in occasione di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico viene fatta telefonicamente al Magistrato di *turno esterno*, il quale valuta se ricorrano le condizioni previste dalla norma e, qualora ritenga che dette condizioni non ricorrano, ordina il rilascio della persona accompagnata, notiziando il Procuratore della Repubblica.

22) Il fascicolo -avente ad oggetto la comunicazione, redatta dall'organo di Polizia successivamente alle operazioni descritte nell'art. 11 D.L. 59/1978 a loro volta oggetto di interlocuzione telefonica con il Magistrato di *turno esterno*- viene iscritto a **modello 45** quale *"Accompagnamento presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico"*, ed assegnato al Procuratore della Repubblica.

M) Art. 192, comma 7, bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

23) Il fascicolo avente ad oggetto la fuga del conducente per sottrarsi all'"ALT" oppure al "posto di blocco", fuga posta in essere con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è di competenza **generica**.

24) Qualora, però, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 382-bis comma 1-ter, c.p.p., la Polizia Giudiziaria abbia proceduto al cosiddetto **arresto in flagranza differita**, il fascicolo viene iscritto con la procedura di urgenza ed assegnato al Magistrato di *turno esterno* ai fini della convalida dell'arresto.

25) In caso di richiesta di condanna, conformemente alle previsioni della norma in esame, sarà chiesto al giudice di applicare due ulteriori sanzioni di carattere amministrativo, ovvero:

- la sospensione della patente di guida da uno a due anni;
- la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

N) Art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (*Riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*) – Art. 24 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) (*rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento*) – Art. 654 c.p. (*grida e manifestazioni sediziose*)

26) Qualora risulti pendente un fascicolo per una delle ipotesi in oggetto, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 54/2026, procedere alla immediata definizione del fascicolo con richiesta di archiviazione al GIP per sopravvenuta depenalizzazione, con richiesta di restituzione degli atti ai fini del successivo inoltro di copia del fascicolo stesso alla Prefettura, competente per l'illecito amministrativo.

O) Art. 10 del Decreto-legge 24.02.2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico"*)

27) Il fascicolo **modello 45**, avente ad oggetto *"obbligo di comparizione personale presso un Ufficio di polizia, adottato dal Questore a mente dell'art. 10, commi 3 e 4, L. 54/2026, nei confronti di …"*, è di competenza **generica** e viene assegnato al **Magistrato di *turno esterno***, il quale -ove ne ricorrano i presupposti e risulti la compatibilità del provvedimento con le esigenze di salute, lavoro e mobilità del destinatario- chiede al Giudice la convalida entro 48 ore dalla notifica.

28) Il reato di cui all'**art. 349 c.p., aggravato dall'art. 10, comma 5, Decreto-legge 23/2026** (configurabile nel caso in cui vi sia:

- la violazione del divieto di partecipazione a pubbliche riunioni, disposto dal Giudice a mente dell'art. 10, comma 1, L. 54/2026;
  ovvero
- la violazione dell'obbligo di comparizione, imposto dal Questore a mente dell'art. 10, commi 3 e 4, L. 54/2026;

è di competenza **generica.**

P) Art. 583-quater c.p.

29) Il reato di cui all'art. 583-quater c.p. -ulteriormente modificato dalla legge 54/2026- avente ad oggetto, di volta in volta:

a) lesioni personali cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni (**art. 583-quater, comma 1, c.p.**);
b) lesioni personali cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a chi esercita una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementari in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività (**art. 583-quater, comma 2, c.p.**);
c) lesioni personali cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tale attività (**art. 583-quater, comma 3, c.p.**);
d) lesioni personali cagionate in occasione di manifestazioni sportive nei confronti deli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse (**art. 583-quater, comma 4, c.p.**);

è di competenza **generica.**

30) Quanto ai profili procedurali, il reato in esame -nei casi di cui ai commi 2 e 3- è **procedibile di ufficio** (cfr. *supra*, nuova formulazione dell'art. 582 c.p.) ed è **obbligatorio l'arresto in flagranza.**

Q) Articolo 12 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 (*"Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione"*)

In relazione all'articolo 12 della legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha introdotto l'art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p. e l'art. 335-quinquies c.p.p.:

31) il Procuratore (ovvero Magistrato addetto alle iscrizioni) avrà cura di procedere alla *annotazione preliminare* nell'apposito registro Modello 45-bis tenuto dalla Segreteria del Procuratore (allo stato in forma cartacea, secondo le disposizioni del D.M. 22.04.2026), qualora dall'informativa della Polizia Giudiziaria emerga in modo evidente la possibile sussistenza di una causa di giustificazione (articoli 50, 51, 52, 53 e 54 c.p.), con **assegnazione** -a rotazione- ad uno dei Magistrati dell'Ufficio, secondo l'ordine alfabetico, e tenendo conto della competenza generica o di quella (eventualmente) specialistica.

32) il Magistrato assegnatario avrà cura di osservare con attenzione i vari momenti procedurali elencati nell'art. 335-quinquies c.p.p., avendo altresì cura di **conferire** con il Procuratore in relazione ai momenti essenziali della vicenda procedimentale.

R) Articolo 15 della Legge 24 aprile 2026, n. 54 ("*Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari*")

33) Il Magistrato assegnatario del fascicolo curerà la puntuale osservanza -da parte del N.I.R. delegato per le indagini- di tutti i vari passaggi procedimentali previsti dall'art. 9 Legge 16 marzo 2006, n. 146.

°°°°°°

Con riserva di approntare, in sostituzione di quelle adottate in precedenza:

- una tabella in materia di armi;
- una tabella in materia di lesioni personali.

La presente *Direttiva* entra in vigore immediatamente.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 25.05.2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino